Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 1° marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti addì 12 novembre 1936-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 35.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di medaglie al valor militare, effettuate sul campo dal Comandante Superiore dell'Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Aden Mohamed Nur, scium basci nel IV battaglione eritreo (alla memoria). — In aspro combattimento si prodigava per dare ai dipendenti esempio di valore. Visto in grande pericolo un ufficiale si lanciava in sua difesa contro un forte gruppo nemico. Cadeva colpito a morte, in violento corpo a corpo, accanto al suo superiore. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Andemariam Goduf, buluc basci nel reparto comando del 7° gruppo battaglioni eritrei. — Porta stendardo di un comando di gruppo, in momento critico della battaglia, quando già il nemico stava per aprire una breccia, all'ordine di contrattaccare, si lanciava arditamente in avanti trascinando gli ascari in una gara di impetuosa audacia che sgominava la baldanza avversaria. Ferito, continuava ad incitare con la voce i compagni e difendeva a colpi di moschetto il Gagliardetto che affidava poi ad altro graduato. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Araià Tuoldè, da Ermadocò (Saganeiti), buluc basci del reparto comando del 3° gruppo battaglioni eritrei (alla memoria). — Graduato di provata fedeltà e grande sentimento del dovere, si slanciava in un travolgente contrattacco, al seguito del proprio ufficiale, precedendolo e proteggendolo nei momenti più pericolosi. Gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso, incitando gli ascari a proseguire nella vittoriosa azione. Lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Berhanè Uoldegherghis, scium basci nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Lanciatosi con grande ardimento, alla testa del suo reparto, all'assalto contro numerose forze avversarie, sotto l'intenso fuoco nemico, cadeva colpito a morte mentre incitava i dipendenti alla vittoria. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Berhè Tesfù, muntaz nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Visto il proprio comandante di compagnia fatto segno a fuoco nemico, gli faceva scudo del proprio corpo. Salvava la vita del superiore a prezzo della sua. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Burrù Gaim, da Asmara, buluc basci nel 3° gruppo battaglioni eritrei (alla memoria). — Sebbene adibito ad incarico speciale, di iniziativa seguiva il reparto in combattimento. Durante un cruento contrattacco si slanciava in testa al plotone, incitando con l'esempio e con la voce i compagni. Colpito a morte, prima di cadere, salutava sull'attenti il proprio ufficiale. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Cassat Belai, ascari nel 7° gruppo battaglioni eritrei (alla memoria. — Sostenuto vittoriosamente un violento attacco nemico, si lanciava con ardimento e grande valore al contrassalto. Colpito in fronte, lasciava eroicamente la vita sul campo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Chidanè Negussè, da Addi Eugofor, ascari nel X battaglione eritreo. — Su posizione fortemente battuta dal fuoco avversario fu esempio costante di fermezza e sprezzo del pericolo. Ferito, rimase al suo posto, rincuorando i compagni e difendendosi strenuamente fino al sopraggiungere dei rinforzi. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Destà Gabrè, muntaz nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Alfiere di battaglione, si lanciava arditamente in un impetuoso contrattacco iniziando una fantasia guerresca. Colpito mortalmente aveva parole d'incitamento per i compagni. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ghereamlac Ghebrè, scium basci nel IV battaglione eritreo. — Sulla linea del fuoco, incurante del pericolo, incitava con l'esempio i dipendenti. Sotto intenso tiro avversario trasportava da solo al posto di medicazione un ufficiale ferito. Colpito a sua volta, continuava a combattere, allontanandosi dal combattimento solo dietro ordine dell'ufficiale. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gheremedin Ghebrè, muntaz nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Comandante di un buluc portava compatti i suoi uomini all'occupazione di forte posizione nemica, incitandoli con l'esempio e con la parola. Mentre in piedi sulla posizione, dirigeva il fuoco del buluc, cadeva colpito a morte. Esempio di virtù militari. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ghereoldi Gherenchiel, muntaz nel IV battaglione eritreo (alla memoria). — Durante un aspro combattimento fu di esempio agli ascari per calma e valore. Visto colpito un ufficiale da un folto gruppo nemico, si slanciava in sua difesa, cadendo dopo aspra lotta accanto al superiore. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gheremedhen Ogbù, da Elamò (Adi Ugri), buluc basci - 36683 - nel V battaglione eritreo (alla memoria). — In un impetuoso contrattacco, caduti il proprio ufficiale e lo sciumbasci, assumeva il comando della mezza compagnia guidandola con perizia ed ardire. Mentre era intento a postare la sezione mitragliatrici per inseguire col fuoco il nemico in fuga, cadeva colpito a morte. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gheresus Andat, scium basci nel IV battaglione eritreo - 13369. — Caduto il comandante di plotone assumeva il comando del reparto, che guidava nel combattimento con energia ed ardire. Caduto anche il comandante di compagnia e rimasto il reparto privo di ufficiali, continuava a contenere il nemico incalzante. Ferito, manteneva il suo posto di combattimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Hagos Zupsù, ascari nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Lanciatosi arditamente in un impetuoso contrattacco, cadeva mortalmente ferito. Prima di spirare gridava a quanti erano accorsi in suo aiuto: « Avanti, avanti, viva l'Italia ». — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Haiclom Hacotè, da Augossum (A. Guzai), scium basci nel V battaglione eritreo - 12062. — Durante un aspro combattimento, con sprezzo del pericolo ed impeto travolgente, alla testa del suo reparto

si lanciava all'assalto del nemico, volgendolo in fuga. Caduto il proprio ufficiale, assumeva il comando della mezza compagnia e, benchè ferito, rianimava con l'esempio i dipendenti e li riportava al combattimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Hailesellasse Ghidei, muntaz nel IV battaglione eritreo - 58609 - (alla memoria). — Graduato valoroso, seguì volontariamente il battaglione all'attacco. Lanciatosi con pochi uomini contro un forte gruppo avversario, lo poneva in fuga, lasciando la vita sul campo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Haptè Anainchiel, ascari nel 7° gruppo battaglioni eritrei (alla memoria). — In aspra battaglia, vedendo preso di mira l'ufficiale di cui era attendente, gli faceva scudo del proprio corpo. Raggiunto da due colpi avversari, lasciava la vita sul campo. Esempio sublime di devozione e fedeltà al superiore. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Idris Hummed, ascari nel IV battaglione eritreo (alla memoria). — Ascari audace e valoroso, si prodigava in aspro combattimento difendendosi strenuamente e portandosi là dove più cruenta era la lotta. Cadeva infine eroicamente sul campo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Iesuf Untà, scium basci nel 7° gruppo battaglioni eritrei (alla memoria). — Durante un violento contrattacco nemico, con grande slancio e sotto l'imperversare del fuoco avversario, si portava in posizione avanzata con una mitragliatrice rimasta senza tiratore, per poter meglio colpire il nemico incalzante. Ferito, continuava a far fuoco, finchè non veniva nuovamente colpito a morte. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mahari Arcù, scium basci nel 7° gruppo battaglioni eritrei. — Scium basci interprete di una compagnia eritrei, durante un aspro contrattacco si portava dove più violenta era la lotta, incitando gli ascari al combattimento. Rimasta inceppata una mitragliatrice, la rimetteva prontamente in efficienza. Ferito gravemente, rifiutava qualsiasi soccorso, rimanendo sul posto del combattimento fino a che cadeva svenuto. Esempio di alta virtù militare. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mahamed Abdù, buluc basci nella 22ª compagnia M. P. del 7° gruppo battaglione eritrei (alla memoria). — Durante un furioso contrattacco nemico, visto il proprio comandante di plotone che, ferito, stava per cadere in mano all'avversario, con sprezzo del pericolo e alto senso del dovere riusciva a portarlo in posizione più arretrata. Raggiunto da una raffica nemica, lasciava la vita sul campo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Meretab Mahasciò, muntaz nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Porta ordini, colpito a morte, si trascinava fino al reparto per consegnare l'ordine di cui era latore. Esempio di forte sentimento del dovere. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mesghen Destà, buluc basci nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Portava compatto il suo buluc all'occupazione di forte posizione nemica catturando una mitragliatrice avversaria. Mentre, in piedi sulla posizione, dirigeva il fuoco del suo buluc, cadeva colpito in fronte, dando prova luminosa di coraggio e sprezzo del pericolo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mogos Auchi, buluc basci nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Comandante di reparto salmerie, a conoscenza di una imminente azione, ripetutamente ed insistentemente chiedeva di assumere il comando di un buluc fucilieri. Ottenutolo, si prodigava ad infondere nei suoi ascari, durante tutto il combattimento, il suo ardore ed il suo attaccamento al dovere, fino a che cadeva fulminato sulla posizione conquistata. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Melesa Chifezghi, buluc basci nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Graduato capo conducente, non esitava a raggiungere il reparto impegnato in aspro combattimento. Raggiunta tra i primi una forte posizione avversaria, vi trovava morte gloriosa. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Salech Ali, muntaz nel IV battaglione eritreo - 51970. — Capo arma, durante un aspro combattimento diede prova di grande spirito aggressivo. Ferito continuava a combattere valorosamente. Colpito nuovamente, chiamava i compagni vicini per consegnare loro l'arma ed incitarli alla resistenza. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Serechè Ali, buluc basci nel IV battaglione eritreo (alla memoria). — Comandante di un buluc fucilieri, guidava con perizia e valore i suoi ascari all'assalto infliggendo al nemico forti perdite. In un successivo sanguinoso corpo a corpo, cadeva colpito a morte alla testa del suo buluc. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfai Uoldù, da Addi Canat (Adi Ugri), scium basci nel V battaglione eritreo. — Comandante di plotone, durante aspro combattimento si lanciava all'assalto contro forze nemiche superiori al grido di « Viva il V battaglione, Viva l'Italia », e trascinava con l'esempio i dipendenti, travolgendo il nemico. Visto il suo comandante di compagnia in pericolo, con altri animosi gli faceva scudo del proprio petto. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Uoldegherghis Tecchiè, scium basci nel XIX battaglione eritreo (alla memoria). — Magnifica figura di combattente e di graduato sprezzante del pericolo, mentre incitava i suoi uomini alla difesa di una posizione nemica da poco conquistata, cadeva colpito mortalmente al grido di: « Viva l'Italia ». — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Alemaiò Johannes, da Ansesà-Dechi Tesfà (Seraè), scium basci nel V battaglione eritreo. — Scium basci comandante di mezza compagnia era di valido aiuto al proprio ufficiale in un'azione di contrattacco contro nemico in forze. Visto cadere ferito il proprio ufficiale, si lanciava a soccorrerlo. Esempio di fedeltà e di valore. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Berhè Mahasciò, scium basci nel XIX battaglione eritreo. — Caduto ferito il suo comandante di mezza compagnia, lo sostituiva nel comando, dando prova di perizia e valore ed infliggendo all'avversario gravi perdite. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Hagos Tesfù, scium basci nel XIX battaglione eritreo. — Scium basci addetto al comando di una compagnia eritrei, caduto ferito un ufficiale comandante di plotone, lo sostituiva nel comando del reparto. Sotto l'infuriare del fuoco nemico, dando esempio di sprezzo del pericolo e senso del dovere, mitragliava allo scoperto il nemico avanzante, infliggendogli gravi perdite. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mahanzel Tesfasghi, da Adi Ahul (A. Guzai), scium basci nel V battaglione eritreo. — Scium basci interprete del comando di compagnia, in un violento contrattacco dimostrava sprezzo del pericolo e coraggio prodigandosi ed animando gli uomini alla lotta. Era di valido aiuto al suo comandante nel servizio di collegamento con le mezze compagnie, incurante del violento fuoco nemico che causava numerose perdite al reparto. Già segnalatosi in precedenti fatti d'arme. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Uoldemariam Teraclè, da Sababa (Azmat) 15640, scium basci nel X battaglione eritreo. — Ferito a morte il comandante della compagnia, durante un violento attacco nemico, assumeva il comando del reparto che guidava con calma e perizia. Nonostante le gravi perdite subite, teneva saldamente la posizione assegnatagli e partecipava infine al contrattacco decisivo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

(511)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2455.

Istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire facilitazioni per la creazione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara, compresa tra il Po, la strada nazionale Ferrara-Padova, una linea parallela al canale

Boicelli e da esso distante m. 200 dal lato ovest, il naviglio Volano, la strada nazionale Ferrara-Bologna, la linea delle vecchie mura cittadine, il viale Battisti e la strada comunale di San Giacomo.

Tale zona resta delimitata nell'annessa planimetria, la quale, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositata all'Archivio di Stato.

Sono, altresì, dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per l'ampliamento della darsena fluviale di San Paolo sul Volano in Ferrara.

Per l'attuazione delle opere suddette è data al comune di Ferrara la facoltà di espropriare i terreni occorrenti.

Art. 2.

L'indennità di espropriazione deve essere ragguagliata al puro valore venale del terreno, considerato come fondo rustico, indipendentemente dalla sua eventuale edificabilità.

Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o possa verificarsi, sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate nella città di Ferrara, e, in particolare, della progettata creazione della zona industriale.

Nessuno ha diritto a indennità per la risoluzione dei contratti di locazione, cagionata dalle suddette espropriazioni.

Art. 3.

Il Comune pubblica l'elenco dei beni da espropriarsi indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta del Comune, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronunzia l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.

Per tutto il resto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Per le sistemazioni stradali e per le opere relative allo ampliamento della darsena di San Paolo ed ai servizi generali della zona industriale di Ferrara, in base a progetti debitamente approvati in linea tecnica e in linea economica dal competente Ufficio del Genio civile, si provvederà mediante erogazione, a favore del comune di Ferrara, di contributi, da parte delle Confederazioni fasciste, fino alla concorrenza della somma di L. 10.500.000 da versarsi in sette annualità, a decorrere dal 1° gennaio 1937, secondo un piano di riparto e con le norme e modalità che saranno stabilite dal Ministro per le corporazioni.

E' data facoltà alle Confederazioni predette di applicare speciali contributi facoltativi, da approvarsi ai sensi del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749, il cui ammontare non potrà superare la somma sopraindicata.

Art. 5.

I materiali da costruzione, le macchine e, in genere, tutto quanto può occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che entro il 31 dicembre 1941 sorgeranno nella zona industriale di Ferrara, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, semprechè non possano essere prodotti nel Regno.

Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine ed i materiali di ogni specie destinati all'ampliamento o alla trasformazione, entro il termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali già esistenti nella zona anzidetta.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione doganale siano introdotti nel Regno entro il 31 dicembre 1941.

Art. 6.

Ai nuovi stabilimenti di cui all'articolo precedente è concessa, per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti attualmente esistenti, che si ampliassero o si trasformassero entro il termine fissato dall'art. 5, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti e trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Nulla è innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alla disciplina prevista dalla legge 12 gennaio 1933, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 382, *foglio* 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2456.
Approvazione dello statuto del Regio politecnico di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio politecnico di Torino, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930-VIII, n. 1988, e modificato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 2065;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di architettura di Torino, approvato con R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 2094;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1918, con cui il Regio istituto superiore di architettura di Torino è stato aggregato al Regio politecnico della stessa sede come Facoltà;

Vedute le proposte relative allo statuto del Regio politecnico predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato lo statuto del Regio istituto superiore di architettura di Torino, approvato con R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 2091.

Art. 2.

È abrogato lo statuto del Regio politecnico di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, eccetto per quanto riguarda le norme relative alle Scuole di perfezionamento, delle quali sono abrogate soltanto quelle che si riferiscono alla Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica.

Art. 3.

È approvato il nuovo statuto del Regio politecnico di Torino, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 40. — MANCINI.

Statuto del Regio politecnico di Torino.

TITOLO I.

Ordinamento generale didattico.

Art. 1.

Il Regio politecnico di Torino ha per fine di promuovere il progresso delle scienze tecniche e delle arti attinenti all'architettura e di fornire agli studenti la preparazione necessaria per conseguire sia la laurea in ingegneria, sia quella in architettura.

Il Regio politecnico è costituito di due Facoltà: quella di ingegneria e quella di architettura.

Art. 2.

La Facoltà d'ingegneria comprende:

a) il biennio di studi propedeutici risultante di quattro quadrimestri, nel quale si svolgono gli insegnamenti fondamentali prescritti per il passaggio agli studi di applicazione.

Detto biennio è comune a tutti gli allievi ingegneri;

b) il triennio per gli studi di ingegneria, costituito di sei quadrimestri e suddiviso in tre sezioni, rispettivamente dedicate alle lauree nella ingegneria civile, industriale e mineraria.

La data della fine del 1° quadrimestre e dell'inizio del 2° è fissata dal Senato accademico.

La sezione civile è suddivisa in tre sottosezioni: edile, idraulica, trasporti.

La sezione industriale è suddivisa in quattro sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica.

Sia l'una, sia l'altra sottodivisione risultano da altrettanti aggruppamenti distinti degli insegnamenti del quinto anno.

Art. 3.

La Facoltà di architettura comprende:

a) il biennio di studi propedeutici per gli architetti;

b) il triennio di studi di applicazione all'architettura.

TITOLO II.

Facoltà d'ingegneria.

Art. 4.

Gl'insegnamenti, tutti fondamentali, del biennio di studi propedeutici sono i seguenti:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale (con esercizi di laboratorio) (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Gli insegnamenti biennali di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) e di geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno importano ciascuno un esame alla fine di ogni anno.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 5.

Gli insegnamenti della Sezione civile sono i seguenti:

1) Fondamentali:	Quadrimestri
1. Scienza delle costruzioni (con esercitazioni e laboratorio)	2
2. Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni)	2
3. Fisica tecnica (con esercitazioni e laboratorio)	2
4. Chimica applicata (con esercitazioni e laboratorio)	2
5. Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni e laboratorio)	2
6. Architettura tecnica (I) (con disegno)	1
Architettura tecnica (II) (con disegno)	2
7. Idraulica (con esercitazioni e laboratorio)	2
8. Elettrotecnica (con esercitazioni)	2
9. Macchine	1
10. Tecnologie generali (con esercitazioni e laboratorio)	1
11. Materie giuridiche ed economiche	2
12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (con esercitazioni e disegno)	2
13. Estimo civile e rurale	2
14. Costruzioni stradali e ferroviarie (con esercitazioni e disegno)	2

Per le singole Sottosezioni sono inoltre fondamentali i seguenti insegnamenti:

	Quadrimestri
a) Sottosezione edile:	
15. Architettura e composizione architettonica	2
16. Tecnica urbanistica	1
b) Sottosezione idraulica:	
15. Costruzioni idrauliche (I)	1
Costruzioni idrauliche (II)	2
16. Impianti speciali idraulici	1
c) Sottosezione trasporti:	
15. Costruzione di ponti (con disegno)	1
16. Tecnica ed economia dei trasporti	2

2) Complementari:	
1. Architettura e composizione architettonica	2
2. Tecnica urbanistica	1
3. Tecnica ed economia dei trasporti	2
4. Costruzione di ponti (con disegno)	1
5. Costruzioni idrauliche (I)	1
Costruzioni idrauliche (II)	1
6. Impianti speciali idrauliche	1
7. Igiene applicata all'ingegneria	1
8. Trazione elettrica	1
9. Geologia applicata	2

Art. 6.

Gl'insegnamenti della Sezione industriale sono i seguenti:

1) Fondamentali:	Quadrimestri
1. Scienza delle costruzioni (con esercitazioni e laboratorio)	2
2. Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni e laboratorio)	2

	Quadrimestri
3. Fisica tecnica (con esercitazioni e laboratorio)	2
4. Chimica applicata (con esercitazioni e laboratorio)	2
5. Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni)	1
6. Architettura tecnica (con disegno)	1
7. Idraulica (con esercitazioni e laboratorio)	2
8. Elettrotecnica (I) (con esercitazioni)	2
Elettrotecnica (II) per la sola Sottosezione elettrotecnica)	1
9. Macchine (I) (con esercitazioni e laboratorio)	2
Macchine (II) (con esercitazioni e disegno)	2
10. Tecnologie generali (con esercitazioni e laboratorio)	1
11. Materie giuridiche ed economiche (I)	1
Materie giuridiche ed economiche (II)	1
12. Costruzione di macchine (I) (con disegno)	1
Costruzione di macchine (II) (con disegno) (per le sole Sottosezioni meccanica ed aeronautica)	1
13. Chimica industriale (I) (con esercitazioni e laboratorio)	2

Per le singole Sottosezioni sono inoltre fondamentadi i seguenti insegnamenti:

	Quadrimestri
a) Sottosezione meccanica:	
14. Impianti industriali meccanici	1
15. Disegno di macchine e progetti	1
b) Sottosezione elettrotecnica:	
14. Impianti industriali elettrici	2
15. Costruzione di macchine elettriche	2
c) Sottosezione chimica:	
14. Impianti industriali chimici	1
15. Chimica fisica	1
d) Sottosezione aeronautica:	
14. Aerodinamica	1
15. Costruzioni aeronautiche	1

2) Complementari:

1. Tecnica ed economia dei trasporti	2
2. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato	2
3. Costruzioni idrauliche (I)	1
4. Costruzione di macchine	1
5. Disegno di macchine e progetti	1
6. Tecnologie speciali (I)	1
Tecnologie speciali (II)	2
7. Misure elettriche (I)	1
Misure elettriche (II)	1
8. Impianti industriali meccanici	1
9. Impianti industriali elettrici	2
10. Impianti industriali chimici	1
11. Costruzioni di macchine elettriche	2
12. Trazione elettrica	1
13. Comunicazioni elettriche	1
14. Radiotecnica (con laboratorio)	1
15. Chimica fisica	1
16. Metallurgia e metallografia (I)	1
Metallurgia e metallografia (II)	1
17. Chimica industriale (II) (con laboratorio)	2
18. Chimica analitica (con laboratorio)	1
19. Elettrochimica (con laboratorio)	2
20. Arte mineraria	2
21. Aerodinamica (I) (con esercitazioni e laboratorio)	1
Aerodinamica (II) (con esercitazioni e laboratorio)	1
22. Aeronautica generale (con esercitazioni)	2
23. Costruzioni aeronautiche (I) (con disegno)	1
Costruzioni aeronautiche (II) (con disegno)	1
24. Motori per aeromobili (con disegno e laboratorio)	2
25. Aerologia (con esercitazioni)	1

Art. 7.

Gli insegnamenti della Sezione mineraria sono i seguenti:

1) Fondamentali:	Quadrimestri
1. Scienza delle costruzioni (con esercitazioni e laboratorio)	2
2. Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni e laboratorio)	2
3. Fisica tecnica (con esercitazioni e leboratorio)	2
4. Chimica applicata (con esercitazioni e laboratorio)	2
5. Topografia con elementi di geodesia (I) (con esercitazioni)	1
Topografia con elementi di geodesia (II) (con esercitazioni)	1
6. Architettura tecnica (I) (con disegno)	1
7. Idraulica (con esercitazioni e laboratorio)	2
8. Elettrotecnica (I) (con esercitazioni)	2
9. Macchine (I) (con esercitazioni e laboratorio)	2
Macchine (II) (con esercitazioni e disegno)	2
10. Tecnologie generali (con esercitazioni e laboratorio)	1
11. Materie giuridiche ed economiche (I)	2
Materie giuridiche ed economiche (II)	1
12. Petrografia	1
13. Geologia	1
14. Paleontologia	1
15. Arte mineraria (I) (con esercitazioni per l'intero anno)	1
Arte mineraria (II) (con esercitazioni per l'intero anno)	1
16. Giacimenti minerari	1
17. Metallurgia e metallografia (con laboratorio)	2

2) Complementari:

1. Tecnica ed economia dei trasporti	2
2. Costruzione di macchine (I) (con disegno)	1
Costruzione di macchine (II) (con disegno)	1
3. Tecnologie speciali (con laboratorio)	2
4. Impianti industriali chimici	2
5. Chimica fisica	1
6. Chimica industriale (II) (con laboratorio)	2
7. Elettrochimica	1
8. Geofisica mineraria	2

Art. 8.

Il piano di studi consigliato per il biennio di studi propedeutici è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Disegno (I).

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
Mineralogia e geologia.
Disegno (II).

Lo studente deve inoltre superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne, la quale deve essere indirizzata ad accertare, per le due lingue scelte dall'allievo, la sua capacità a comprendere brani di letteratura scientifica nel campo fisico-matematico.

Art. 9.

Il piano di studi consigliato per la laurea in ingegneria civile è il seguente:

Terzo anno:	Quadrimestri
Scienza delle costruzioni (con esercitazioni e laboratorio)	2
Chimica applicata (con esercitazioni e laboratorio)	2
Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni)	2
Fisica tecnica (con esercitazioni e laboratorio)	2
Architettura tecnica (I) (con disegno)	1
Tecnologie generali (con esercitazioni e laboratorio)	1
Quarto anno:	
Idraulica (con esercitazioni e laboratorio)	2
Elettrotecnica (con esercitazioni)	2
Macchine	1
Architettura tecnica (II) (con disegno)	2
Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni e laboratorio)	2
Materie giuridiche ed economiche	2
Quinto anno:	
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (con esercitazioni e disegno)	2
Estimo civile e rurale	2
Costruzioni stradali e ferroviarie (con esercitazioni e disegno	2
a) Per la sola Sottosezione edile:	
Architettura e composizione architettonica (con disegno)	3

	Quadrimestri
Tecnica urbanistica (con disegno)	1

Due insegnamenti complementari in modo da rappresentare complessivamente almeno tre quadrimestri di studio;

b) Per la sola Sottosezione idraulica:

Costruzioni idrauliche (I e II) (con disegno	2
Impianti speciali idraulici (con disegno)	1

Due insegnamenti complementari da scegliere come sopra è dichiarato;

c) Per la sola Sottosezione trasporti:

Costruzione di ponti (con disegno)	1
Tecnica ed economia dei trasporti	2

Due insegnamenti complementari da scegliere come sopra è dichiarato.

Nelle prove di profitto vengono abbinati in un solo esame:

per la Sottosezione edile: l'architettura e composizione architettonica con la tecnica urbanistica;

per la Sottosezione idraulica: le costruzioni idrauliche con gli impianti speciali idraulici;

per la Sottosezione trasporti: le costruzioni in legno, ferro e cemento armato con la costruzione di ponti.

Art. 10.

Il piano di studi consigliato per la laurea in ingegneria industriale è il seguente:

Terzo anno:	Quadrimestri
Scienza delle costruzioni (con esercitazioni e laboratorio)	2
Chimica applicata (con esercitazioni e laboratorio).	2
Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni e laboratorio)	2
Fisica tecnica (con esercitazioni e laboratorio)	2
Architettura tecnica (I) (con disegno)	1
Tecnologie generali (con esercitazioni e laboratorio).	1
Disegno di macchine e progetti (per la sola sottosezione meccanica)	1
Due insegnamenti complementari.	

Quarto anno:	
Idraulica (con esercitazioni di laboratorio)	2
Elettrotecnica (I) (con esercitazioni)	2
Macchine (I) (con esercitazioni e laboratorio)	2
Costruzione di macchine (I) (con disegno)	1
Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni)	1
Materie giuridiche ed economiche (I)	1
Chimica industriale (I) (con esercitazioni e laboratorio per gli allievi che aspirano alla Sottosezione chimica)	2
Chimica fisica (per la sola Sottosezione chimica)	1

Nelle prove di profitto vengono unite in un solo esame l'idraulica con la costruzione di macchine (I).

Quinto anno:	Quadrimestri
Materie giuridiche ed economiche (II)	1

a) Per la sola Sottosezione meccanica:

Macchine (II) (con esercitazioni e disegno)	2
Costruzione di macchine (II) (con disegno)	1
Impianti industriali meccanici (con disegno)	1

Quattro insegnamenti complementari in modo da rappresentare complessivamente almeno sei quadrimestri di studio.

Nelle prove di profitto vengono uniti gli esami di macchine (II) e di costruzione di macchine (II).

b) Per la sola Sottosezione elettrotecnica:

	Quadrimestri
Elettrotecnica (II)	1
Impianti industriali elettrici (con disegno)	2
Costruzione di macchine elettriche (con disegno)	2

Quattro insegnamenti complementari in modo da rappresentare complessivamente almeno cinque quadrimestri di studio;

c) Per la sola Sottosezione chimica:

Impianti industriali chimici	2

Quattro insegnamenti complementari in modo da rappresentare complessivamente almeno sette quadrimestri di studio;

d) Per la sola Sottosezione aeronautica:

	Quadrimestri
Costruzione di macchine (II) (con disegno)	1
Aerodinamica (I) (con esercitazioni e laboratorio)	1
Costruzioni aeronautiche (I) (con disegno)	1

Quattro insegnamenti complementari in modo da rappresentare complessivamente almeno sei quadrimestri di studio.

Art. 11.

Il piano di studi consigliato per la laurea in ingegneria mineraria è il seguente:

Terzo anno:	Quadrimestri
Scienza delle costruzioni con esercitazioni e laboratorio	2
Chimica applicata (con esercitazioni e laboratorio)	2
Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni e laboratorio)	2
Fisica tecnica (con esercitazioni e laboratorio)	2
Architettura tecnica (I) (con disegno)	1
Tecnologie generali (con esercitazioni e laboratorio).	1

Due insegnamenti complementari in modo da rappresentare complessivamente almeno tre quadrimestri di studio.

Quarto anno:	
Idraulica (con esercitazioni e laboratorio)	2
Elettrotecnica (I) (con esercitazioni)	2
Macchine (I) (con esercitazioni e laboratorio)	2
Topografia con elementi di geodesia (I) (con esercitazioni)	1
Geologia	1
Paleontologia	1
Arte mineraria (I) (con esercitazioni per l'intero anno)	1
Materie giuridiche ed economiche (I)	2

Nelle prove di profitto vengono uniti in un solo esame l'idraulica con le macchine (I), nonchè la geologia con la paleontologia.

Quinto anno:	
Metallugia e metallografia (con laboratorio)	2
Giacimenti minerari	1
Petrografia	1
Arte mineraria (II) (con esercitazioni per l'intero anno)	1
Topografia con elementi di geodesia (II)	1
Macchine (II) (con esercitazioni e disegno)	2
Materie giuridiche ed economiche (II)	1

Due insegnamenti complementari in modo da rappresentare complessivamente almeno tre quadrimestri di studio.

Nelle prove di profitto vengono uniti in un solo esame i giacimenti minerari e la petrografia.

Art. 12.

Per la iscrizione ad alcune delle materie prevedute nel piano di studi è richiesta la precedente iscrizione ad altre considerate nei loro riguardi come propedeutiche. Analogo vincolo di precedenza è stabilito fra le materie anzidette per quanto riguarda gli esami.

Le precedenze sono stabilite nel modo seguente:

Biennio propedeutico:

Analisi matematica algebrica e geometria analitica con elementi di proiettiva, prima di analisi matematica infinitesimale.

Fisica sperimentale (I), prima di fisica sperimentale (II).

Analisi matematica algebrica, fisica sperimentale (I), geometria analitica con elementi di proiettiva, prima di meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.

Triennio di applicazione:

Meccanica applicata alle macchine e fisica tecnica, prima di macchine (corso generale per allievi ingegneri civili), macchine (I) (termiche a vapore), macchine (II) (termiche a combustione interna).

Architettura tecnica (I), prima di architettura tecnica (II).

Architettura tecnica (II), prima di architettura e composizione architettonica.

Scienza delle costruzioni, prima di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, di costruzioni stradali e ferroviarie, di costruzioni idrauliche, di costruzione di ponti, di costruzione di macchine (I), di costruzioni aeronautiche (I), di costruzione di macchine elettriche e di impianti industriali elettrici.

Idraulica, prima di costruzioni idrauliche e di impianti speciali idraulici.

Macchine, prima di tecnica ed economia dei trasporti.

Elettrotecnica (I), prima di elettrotecnica (II), di misure elettriche, di costruzione di macchine elettriche e di impianti industriali elettrici.

Elettrotecnica, prima di tecnica ed economia dei trasporti, di comunicazioni elettriche, e di trazione elettrica.

Meccanica applicata alle macchine, prima di costruzione di macchine (I), di impianti industriali meccanici, di aerodinamica (I), di costruzione di macchine elettriche e di trazione elettrica;

Chimica applicata, prima di chimica industriale (I):

Materie giuridiche ed economiche (I), prima di materie giuridiche ed economiche (II).

Materie giuridiche ed economiche, prima di estimo civile e rurale.

Costruzione di macchine (I), prima di costruzione di macchine (II).

Tecnologie generali, prima di impianti industriali meccanici, di impianti industriali elettrici, di metallurgia e metallografia e di chimica fisica.

Fisica tecnica, prima aerodinamica (I) e di chimica fisica.

Chimica industriale (I), prima di chimica industriale (II), di chimica analitica e di impianti industriali chimici.

Chimica fisica, prima di metallurgia e metallografia.

Tecnologie speciali (minerarie), prima di arte mineraria (I).

Arte mineraria (I), prima di arte mineraria (II).

Topografia con elementi di geodesia (I), prima di topografia con elementi di geodesia (II).

TITOLO III.
Facoltà di architettura.

Art. 13.

Gl'insegnamenti del biennio di studi propedeutici per la laurea in architettura sono i seguenti:

1) Fondamentali:

1. Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (biennale).
2. Storia dell'arte.
3. Storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.
9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

2) Complementari:

1. Disegno dal vero.
2. Plastica ornamentale.
3. Lingua inglese o tedesca.

Art. 14.

Gl'insegnamenti del triennio di studi di applicazione per la laurea in architettura sono i seguenti:

1) Fondamentali:

1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).
3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
6. Urbanistica (biennale).
7. Restauro dei monumenti.
8. Meccanica razionale e statica grafica.
9. Fisica tecnica.
10. Scienza delle costruzioni (biennale).
11. Estimo ed esercizio professionale.
12. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
13. Impianti tecnici.
14. Topografia e costruzioni stradali.

2) Complementari:

1. Scenografia.
2. Decorazione.
3. Materie giuridiche.
4. Igiene edilizia.

Art. 15.

Il piano di studi consigliato per il biennio di studi propedeutici è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica e geometria analitica (I).
Chimica generale ed applicata.
Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (I).
Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
Storia dell'arte.
Storia e stili dell'architettura (I).
Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Analisi matematica e geometria analitica (II).
Applicazioni di geometria descrittiva.
Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (II).
Elementi costruttivi.
Fisica.
Mineralogia e geologia.
Storia e stili dell'architettura (II).

Art. 16.

Il piano di studi consigliato per il triennio di applicazione è il seguente:

Terzo anno:

Caratteri distributivi degli edifici.
Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
Elementi di composizione.
Fisica tecnica.
Meccanica razionale e statica grafica.
Topografia e costruzioni stradali.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
Composizione architettonica (I).
Impianti tecnici.
Scienza delle costruzioni (I).
Restauro dei monumenti.
Urbanistica (I).
Un insegnamento complementare.

Quinto anno:

Composizione architettonica (II).
Estimo ed esercizio professionale.
Scienza delle costruzioni (II).
Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
Urbanistica (II).

Gli insegnamenti biennali nella Facoltà di architettura comportano un solo esame. Fanno eccezione l'« analisi matematica e geometria analitica » e la « scienza delle costruzioni » che comportano due esami distinti.

Art. 17.

Per la iscrizione ad alcune delle materie prevedute nel piano di studi è richiesta la precedente iscrizione ad altre considerate nei loro riguardi come propedeutiche. Analogo vincolo di precedenza è stabilito fra le materie anzidette per quanto riguarda gli esami.

Le precedenze sono stabilite nel modo seguente:

Biennio propedeutico:

Analisi matematica e geometria analitica (I), prima di analisi matematica e geometria analitica (II).

Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva, prima di applicazioni di geometria descrittiva.

Triennio di applicazione:

Elementi di composizione, prima di composizione architettonica.

Meccanica razionale e statica grafica, prima di scienza delle costruzioni (I).

Scienza delle costruzioni (I), prima di scienza delle costruzioni (II) e di tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.

Fisica tecnica, prima di impianti tecnici.

Art. 18.

Fra le materie d'insegnamento della Facoltà di architettura, allo scopo di stabilire una differenziazione da quelle della Facoltà di ingegneria, si considerano come costituenti il gruppo delle materie artistiche le seguenti:

Storia dell'arte, storia e stili dell'architettura, disegno dal vero, plastica ornamentale, elementi di composizione, composizione architettonica, caratteri distributivi degli edifici, caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti, architettura degli interni - arredamento e decorazione, urbanistica, restauro dei monumenti, scenografia, decorazione.

TITOLO IV.
Iscrizioni ed ammissioni.

Art. 19.

Possono essere ammessi al 1° anno del biennio propedeutico agli studi di ingegneria soltanto gli studenti forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Possono essere ammessi al 1° anno del triennio di applicazione di ingegneria gli studenti che abbiano superato tutti gli esami delle materie fondamentali del biennio propedeutico e abbiano, alla fine del biennio stesso, superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a scelta.

Art. 20.

Possono essere ammessi al 1° anno del biennio propedeutico agli studi di architettura soltanto gli studenti forniti del diploma di maturità classica, scientifica od artistica.

Possono essere ammessi al 1° anno del triennio di applicazione di architettura soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio propedeutico e di due almeno da essi scelti tra i complementari del biennio medesimo.

Art. 21.

Gli studenti provenienti da Scuole estere possono essere iscritti soltanto dopo che il Consiglio della Facoltà competente abbia riconosciuto la equipollenza dei loro titoli di studio, designando l'anno di corso al quale essi risultano idonei, le materie di detto anno di cui devono superare gli esami ed, eventualmente, quelli degli anni precedenti, rispetto alle quali la loro preparazione risultasse in difetto.

Art. 22.

Gli studenti che hanno compiuto con successo il 1° anno del biennio propedeutico agli studi di ingegneria possono essere iscritti al 2° anno del biennio propedeutico della Facoltà di architettura.

Art. 23.

Gli studenti della Facoltà di ingegneria devono optare per una sezione della Facoltà stessa all'atto della iscrizione al triennio di applicazione. La scelta di uno dei gruppi, nei quali è suddivisa la sezione industriale, si fa invece all'atto della iscrizione al 5° anno di studi.

Gli studenti della Facoltà di ingegneria, che abbiano compiuto con esito favorevole il terzo anno come allievi di una delle tre sezioni, possono, dietro loro domanda, essere iscritti al 4° anno di un'altra sezione, fermo l'obbligo di iscriversi alle nuove materie del terzo anno, speciali alla sezione alla quale fanno passaggio e sostenere i relativi esami prima di quelli dell'ulteriore loro curricolo di studi.

Art. 24.

I laureati in una delle sezioni della ingegneria possono essere ammessi al quinto anno di una sezione diversa con l'obbligo di iscrizione e di esame per tutte le materie per le quali la nuova sezione differisce da quella nella quale hanno conseguito la prima laurea.

Il conseguimento della seconda laurea è sottoposto alle medesime condizioni e procedure indicate per la prima, con l'obbligo di superare gli esami che nel piano degli studi della nuova sezione sono indicati per il 3° e 4° anno, prima di presentarsi a quelli dell'ultimo.

Art. 25.

I laureati in ingegneria possono essere iscritti al 4° anno della Facoltà di architettura, con la dispensa dalla frequenza e dagli esami di tutte le materie scientifiche insegnate nella suddetta Facoltà, ma con l'obbligo di sostenere gli esami di tutte le materie artistiche, il cui insegnamento venga impartito nel biennio, prima di accedere agli esami delle materie, artistiche del triennio.

Art. 26.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento della istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti e coloro che posseggano il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano al tempo stesso muniti della maturità classica o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno della Facoltà di architettura, con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi però, non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio, delle quali, a giudizio del Consiglio della Facoltà, siano in debito.

Art. 27.

Ad ogni studente iscritto viene consegnato un libretto di immatricolazione nel quale, a cura della segreteria vengono riportate le generalità, la matricola e le indicazioni delle tasse pagate e, a cura del corpo insegnante, sono apposte le firme di frequenza e registrate le votazioni ottenute negli esami superati.

Art. 28.

Alla fine di ogni quadrimestre scolastico ciascun professore trasmette alla direzione una notizia sulla frequenza e un giudizio sul profitto di ogni singolo allievo accertato durante il quadrimestre stesso per mezzo di interrogatori e di prove scritte, grafiche e sperimentali, a seconda del carattere della materia di insegnamento.

Art. 29.

In accordo con gli apprezzamenti contenuti nel rendiconto quadrimestrale il professore concede o nega all'allievo la firma di frequenza di cui all'art. 27.

Allo studente che manchi di una delle due firme di frequenza può essere negata l'ammissione agli esami in quelle materie per le quali la firma gli sia stata negata.

L'esclusione dagli esami viene deliberata dal Consiglio di Facoltà competente su motivata proposta del professore della materia su cui verte l'esame.

Il direttore rende esecutiva la deliberazione; la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dell'interessato.

Lo studente, al quale sia negata l'ammissione all'esame di una materia, ha l'obbligo di ripetere in un anno successivo l'iscrizione e la frequenza per la detta materia.

Art. 30.

Lo studente può variare i piani di studi consigliati purchè rispetti le norme sulle precedenze.

Art. 31.

Gl'insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea a cui egli è iscritto, sono impartiti nel Politecnico.

Art. 32.

I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto stesso, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

TITOLO V.

Esami.

Art. 33.

Gli esami consistono in prove orali, grafiche, scritte e pratiche secondo le modalità stabilite, per ciascun esame, dai Consigli di facoltà.

Art. 34.

Per ciascuna delle due sessioni d'esame si tengono due appelli; per le materie, per le quali l'esame consiste prevalentemente nella valutazione di elaborati grafici o plastici, si tiene un solo appello.

Art. 35.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà e composte ciascuna di tre membri dei quali uno deve essere l'insegnante della materia oggetto d'esame, l'altro un insegnante di materia affine ed il terzo un libero docente o, in mancanza, un cultore della materia.

Art. 36.

Entro il quindici dicembre ciascun allievo del quinto anno presenta alla Direzione domanda in cui sono elencate, in ordine di preferenza, tre materie di insegnamento, nel cui ambito egli chiede di svolgere un tema od un progetto costituente la tesi di laurea.

Il Consiglio di Facoltà competente ripartisce le domande fra le varie materie. Gli insegnanti di esse trasmettono alla Direzione, prima della chiusura del primo quadrimestre, l'elenco delle tesi assegnate ed eventualmente di sottotesi complementari.

Lo svolgimento della tesi deve essere fatto dall'allievo col controllo del professore che l'ha assegnata, coadiuvato dai suoi assistenti. Possono più professori collaborare al controllo di una determinata tesi o suggerire al candidato particolari ricerche attinenti alla tesi stessa.

Per gli allievi architetti la tesi consiste nella redazione di un progetto architettonico completo, sia sotto il punto di vista artistico, sia sotto quello tecnico.

Art. 37.

Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la

sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel numero minimo di 2 per la sezione civile, di 6 per la sezione industriale e di 4 per quella mineraria.

Per essere ammesso all'esame di laurea in architettura lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 38.

Il direttore del Politecnico nomina le commissioni giudicatrici degli esami di laurea, tanto per la Facoltà di ingegneria, quanto per quella di architettura. Ciascuna delle commissioni di laurea è presieduta dal preside della Facoltà e costituita di undici commissari, fra i quali devono essere nove professori delle materie svolte nel triennio di applicazione, un libero docente ed un membro estraneo all'insegnamento, scelto fra gli ingegneri, o rispettivamente fra gli architetti, che occupino cariche direttive in uffici tecnici dello Stato o abbiano raggiunto distinta fama di competenza nell'esercizio della professione.

Art. 39.

Otto giorni prima del giorno fissato per gli esami di laurea, la commissione esaminatrice prende visione delle tesi presentate dai singoli studenti e, sentiti i professori che ne hanno sorvegliato lo svolgimento decide sulla ammissione alla prova di ciascun candidato.

Art. 40.

L'esame di laurea per gli ingegneri consiste nella discussione pubblica della tesi e delle eventuali sottotesi.

Tale discussione, diretta a riconoscere il processo mentale e le direttive seguite dal candidato nello svolgimento della tesi, può estendersi ad accertare la sua preparazione tecnica e scientifica in tutto il complesso delle materie che costituirono il suo curricolo di studi.

Art. 41.

L'esame di laurea per gli architetti consiste anzitutto nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee su tema di architettura:

la prima di carattere prevalentemente artistico;

la seconda di carattere prevalentemente tecnico attinente alla scienza delle costruzioni.

Ciascuno dei due temi per le prove indicate viene scelto dal candidato fra due propostigli dalla commissione.

La prova orale di laurea per gli architetti consiste nella discussione, sotto il punto di vista sia artistico sia tecnico, della tesi e dei due elaborati estemporanei, integrata da interrogazioni sulle materie fondamentali studiate dal candidato nel curricolo di studi da lui seguito.

Art. 42.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO VI.

Dell'esercizio della libera docenza.

Art. 43.

I liberi docenti devono presentare i loro programmi alla Direzione del Politecnico entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente a quello cui i programmi si riferiscono.

L'esame e l'approvazione dei programmi spetta, secondo la rispettiva competenza, ai Consigli delle Facoltà, i quali seguono come criteri fondamentali di giudizio:

a) il coordinamento del programma proposto dal libero docente col piano generale degli studi del Politecnico;

b) il principio che l'esercizio della libera docenza può rendere particolari servigi all'insegnamento tecnico superiore quando si indirizzi alla trattazione particolareggiata di speciali capitoli o di rami nuovi delle discipline tecniche fondamentali che presentino interesse per il progresso scientifico ed industriale.

Per i liberi docenti che per la prima volta intendano tenere il corso nel Regio politecnico, il termine di cui al primo comma del presente articolo è protratto fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 44.

Spetta pure ai Consigli delle Facoltà decidere in quali casi i corsi dei liberi docenti possano essere riconosciuti come pareggiati a senso dell'art. 60 del regolamento generale universitario. Tale qualifica può essere data soltanto a quei corsi che per il programma dell'insegnamento e per il numero delle ore settimanali di lezioni possono considerarsi equipollenti ad un corso ufficiale.

Art. 45.

Per le discipline il cui insegnamento richiede il sussidio di laboratori e di esercitazioni pratiche, il libero docente deve unire alla proposta dei suoi programmi la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari per eseguire le esercitazioni stesse.

I direttori dei laboratori possono concedere a tale scopo l'uso degli impianti e degli apparecchi a loro affidati, ove lo credano opportuno e conciliabile col regolare andamento dei laboratori e col compito che ad essi spetta per gli insegnamenti ufficiali.

Il libero docente deve però assumersi la responsabilità per i guasti e gli infortuni che potessero verificarsi durante l'uso dei materiali e dei mezzi sperimentali che gli vengono affidati.

TITOLO VII.

Scuola di perfezionamento in igegneria aeronautica.

Art. 46.

La Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica ha la durata di un anno.

Gl'insegnamenti sono i seguenti:

	Quadrimestri
Aerodinamica (I e II) (con esercitazioni e laboratorio)	2
Costruzioni aeronautiche (I e II) (con disegno) . .	2
Motori per aeromobili (con disegno e laboratorio) .	2
Aeronautica generale (con esercitazioni)	2
Aerologia (con esercitazioni)	1
Attrezzatura e strumenti di bordo (con esercitazioni) .	1
Collaudo e manovra degli aeromobili	1
Tecnologie speciali aeronautiche	1

Art. 47.

Nella Scuola sono inoltre impartiti i seguenti gruppi di conferenze ed insegnamenti monografici:

Armamento ed impiego militare delle aeromobili.
Balistica del tiro e del lancio per aerei.
Esercizio delle aviolinee.
Norme di pilotaggio.
Diritto aeronautico.

Fra gl'insegnamenti monografici l'allievo deve sceglierne almeno due, dei quali è tenuto a superare gli esami.

L'allievo, invece dei due insegnamenti di cui al comma precedente, può scegliere quello di radiotecnica, ovvero quello di metallurgia e metallografia sempre quando la materia prescelta non sia stata parte del curricolo di studi già da lui percorso per conseguire la prima laurea.

Art. 48.

Le prove di profitto sulle singole materie di insegnamento consistono in esami orali ed almeno in due prove scritte di gruppo.

Art. 49.

Al termine del corso, l'allievo che abbia superato tutti gli esami prescritti ed abbia curato lo svolgimento completo di un progetto di aeromobile col suo apparato motore costituente la tesi di laurea, può essere ammesso all'esame generale per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica, che si svolge secondo il disposto dell'art. 40.

Art. 50.

Alla Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica possono essere ammessi, oltre ai laureati in ingegneria, anche gli ufficiali del Genio aeronautico, secondo quanto è disposto dall'art. 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1936-XIV, n. 2457.

Modificazioni allo statuto della libera Università di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2255, e modificato con R. decreto 15 novembre 1928-VII, n. 2606, e successivi;

Veduto il Nostro decreto di pari data, con cui l'Università di Ferrara è autorizzata a istituire una Facoltà di medicina e chirurgia;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Vedute le proposte relative allo statuto della libera Università predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della libera Università di Ferrara inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

De Vecchi di Val Cismon.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 111. — Mancini.

Modificazioni allo statuto della libera Università di Ferrara.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« L'Università di Ferrara è costituita dalle seguenti Facoltà:
a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di medicina e chirurgia;
c) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
d) Facoltà di farmacia.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa la Scuola di perfezionamento in scienze corporative ».

Al Capo contenente gli articoli da 15 a 36 è sostituito il seguente costituito dagli articoli da 15 a 42, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

« CAPO III.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI.

Sezione I. — *Norme generali.*

Art. 15.

La Facoltà di giurisprudenza ha per fine di promuovere lo studio ed il progresso delle scienze giuridiche e di preparare all'esercizio degli uffici e delle professioni che a questi si riferiscono. Essa conferisce la laurea in giurisprudenza.

La Facoltà di medicina e chirurgia ha per fine di promuovere lo studio ed il progresso delle scienze medico-chirurgiche e di preparare all'esercizio professionale relativo. Essa sino a contraria disposizione funziona limitatamente ai primi due bienni e prepara all'ammissione al terzo biennio.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine di contribuire al progresso delle scienze matematiche, fisiche e naturali. Essa conferisce la laurea in scienze matematiche, la laurea in chimica e la laurea in scienze naturali. Alla Facoltà è annesso il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 16.

La durata degli studi per ciascuno dei corsi di laurea delle Facoltà di giurisprudenza, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia, di cui all'articolo precedente, è di quattro anni.

Art. 17.

Gli orari sono proporzionati all'indole ed estensione delle materie, ma non possono di regola essere inferiori a tre lezioni settimanali per ogni insegnamento, da tenersi in giorni distinti.

Art. 18.

Gli insegnamenti possono svolgersi sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni.

Sezione II. — *Ordinamento della Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 19.

Per l'ammissione al corso di laurea in giurisprudenza occorre il diploma di maturità classica.

Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori possono essere iscritti, a giudizio della Facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in scienze politiche o in economia e commercio, che sono ammessi al terzo. La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso i corsi da seguire e gli esami da superare, e consiglia il piano di studi. In ogni caso, i laureati anzidetti devono possedere, agli effetti dell'iscrizione, il diploma di maturità classica.

Art. 20.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto coloniale.
4. Diritto industriale.
5. Diritto agrario.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 21.

Il piano di studi consigliato per la laurea in giurisprudenza è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Economia politica corporativa.
Diritto costituzionale.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Diritto civile.
Diritto romano.
Diritto e procedura penale.
Diritto ecclesiastico.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto amministrativo.
Storia del diritto italiano.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto commerciale.
Diritto civile.
Diritto romano.
Diritto e procedura penale.

Diritto amministrativo.
Storia del diritto italiano.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Filosofia del diritto.
Diritto corporativo.
Diritto processuale civile.
Diritto internazionale.

Art. 22.

Lo studente non può sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale e di diritto agrario se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto privato, nè gli esami di diritto romano e di storia del diritto italiano se non ha superato gli esami di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano, nè l'esame di diritto finanziario e scienza delle finanze se non ha superato quello di economia politica corporativa.

Art. 23.

Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza un istituto giuridico, un istituto di politica sociale sindacale e assistenza sociale, e un gabinetto di statistica, i quali sono ordinati come seminari ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Art. 24.

Sono ammessi alla Scuola di perfezionamento in scienze corporative i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali e in economia e commercio.

Art. 25.

Le materie d'insegnamento della Scuola di perfezionamento in scienze corporative sono le seguenti:

1. Diritto corporativo.
2. Economia corporativa.
3. Storia moderna e delle istituzioni politiche.
4. Legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza.
5. Statistica corporativa.
6. Storia dei sistemi economici.

Art. 26.

La durata degli studi della Scuola di perfezionamento in scienze corporative è di un anno.

Per l'ammissione alla Scuola i richiedenti devono pagare la tassa d'iscrizione e le sopratasse per esami di profitto e di diploma, comprese quelle per ripetizione di esami, nella misura di un quarto delle tasse e sopratasse prescritte per la laurea in giurisprudenza.

Essi sono tenuti inoltre a versare all'Erario la tassa di diploma di L. 200.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato gli esami di tutte le materie di insegnamento indicate nell'articolo precedente.

SEZIONE III. — *Ordinamento della Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 27.

I corsi della Facoltà di medicina e chirurgia sono limitati al primo ed al secondo biennio.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al secondo e al terzo anno).
6. Patologia generale (biennale - al secondo e al terzo anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologica clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (prima parte del corso biennale).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Parassitologia.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio e superato i relativi esami. Entro il secondo biennio lo studente deve frequentare tutti gli insegnamenti prescritti per il biennio stesso e superare gli esami, sostenendo per l'« anatomia ed istologia patologica », alla fine del quarto anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica ».

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

L'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

Art. 28.

Il piano di studi consigliato per i due bienni del corso di laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

Primo anno:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
Anatomia umana normale.

Secondo anno:

Anatomia umana normale.
Fisiologia umana.
Patologia generale.

Terzo anno:

Fisiologia umana.
Patologia generale.
Farmacologia.
Patologia speciale medica e metodologia clinica.
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Anatomia e istologia patologica.
Patologia speciale medica e metodologia clinica.
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
Clinica otorinolaringoiatrica.
Un insegnamento complementare.

SEZIONE IV. — *Ordinamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 29.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

laurea in scienze matematiche;
laurea in chimica;
laurea in scienze naturali.

La Facoltà comprende, inoltre, il corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Il titolo di ammissione a tutti questi corsi è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 30.

Corso per la laurea in scienze matematiche:

Insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Fisica superiore.
4. Meccanica superiore.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti di analisi algebrica, di analisi infinitesimale, di geometria analitica e proiettiva, di geometria descrittiva e di meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno sono integrati con corsi di esercitazioni, disegno e applicazioni.

Le esercitazioni sono obbligatorie per gli studenti iscritti al corso di cui gli esercizi formano parte integrante.

Gli esami di analisi matematica, algebrica ed infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di fisica sperimentale, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno devono essere sostenuti prima degli esami degli altri insegnamenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 31.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze matematiche è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno (con applicazioni).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.

Terzo anno:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Fisica matematica.

Quarto anno:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 32.

Corso per la laurea in chimica:

Insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica biologica.
4. Chimica agraria.
5. Fisica superiore.
6. Zoologia generale.
7. Botanica.
8. Fisiologia generale.
9. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
10. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
11. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
12. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

I corsi di « mineralogia », di « chimica bromatologica », di « chimica biologica », di « fisiologia », di « chimica inorganica » e di « chimica organica » sono integrati da esercizi.

Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di « fisica » e di « chimica fisica » se non ha superato l'esame di « istituzioni di matematiche ».

Egli inoltre prima dell'esame di laurea deve sostenere un colloquio o esame di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 33.

Il piano di studi consigliato per la laurea in chimica è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Fisica sperimentale.
Mineralogia.
Istituzioni di matematiche.
Preparazioni chimiche.
Esercitazioni di fisica.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Chimica organica.
Fisica sperimentale.
Chimica analitica.
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Esercitazioni di fisica.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica fisica con esercizi.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Tre insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica fisica con esercizi.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercizi di preparazioni ed analisi organiche e ricerche di chimica inorganica, organica e di chimica fisica.
Un insegnamento complementare.

Art. 34.

Corso per la laurea in scienze naturali:

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Insegnamenti complementari:

1. Istologia ed embriologia.
2. Chimica fisica.
3. Paleontologia.
4. Idrobiologia e pescicoltura.
5. Igiene.
6. Statistica metodologica.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Gl'insegnamenti di « botanica », di « zoologia », di « mineralogia », di « geologia », di « anatomia comparata » e di « fisiologia » sono integrati con esercitazioni.

Durante il quarto anno lo studente deve compiere l'internato nel laboratorio presso il quale svolge la dissertazione di laurea; inoltre per essere ammesso all'esame di laurea deve avere superato un colloquio di cultura generale naturalistica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 35.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze naturali è il seguente:

Primo anno:
Chimica generale ed inorganica.
Fisica.
Istituzioni di matematiche.
Botanica.
Zoologia.
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:
Chimica organica.
Botanica.
Zoologia.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:
Mineralogia.
Geologia.
Geografia.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:
Anatomia comparata.
Fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

Art. 36.

Il corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria comprende i seguenti insegnamenti:
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e di segno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Gl'insegnamenti di « analisi algebrica », di « analisi infinitesimale », di « geometria analitica e proiettiva », di « geometria descrittiva », di « meccanica razionale », sono integrati con corsi di esercitazioni, disegno e applicazioni.

Le esercitazioni sono obbligatorie per gli studenti iscritti al corso di cui gli esercizi formano parte integrante.

È consentito allo studente di frequentare i corsi e superare gli esami in una fra le seguenti discipline di carattere applicativo:
Chimica organica.
Chimica fisica.
Geologia.

Alla fine del corso biennale gli studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 37.

Il piano di studi consigliato per il biennio propedeutico per le lauree in ingegneria, è il seguente:

Primo anno:
Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
Chimica generale e inorganica con elementi di organica.
Mineralogia e geologia.
Disegno.

Secondo anno:
Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno.
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
Disegno.

Art. 38.

Per l'iscrizione dei laureati aspiranti al conseguimento di una nuova laurea nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, decide caso per caso indicando il numero minimo d'insegnamenti o di esercitazioni che l'iscritto deve seguire e su cui deve sostenere gli esami per essere ammesso a quello di laurea e consiglia il piano di studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

SEZIONE V. — *Ordinamento della Facoltà di farmacia.*

Art. 39.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 40.

Gl'insegnamenti per la laurea in farmacia sono i seguenti:

Fondamentali:
1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Complementari:
1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Fisiologia vegetale.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

I corsi di « fisica », di « botanica farmaceutica », di « farmacologia e farmacognosia », di « tecnica e legislazione farmaceutica », di « chimica bromatologica », di « mineralogia », di « chimica biologica » e di « fisiologia » comprendono come parte integrante opportune lezione pratiche ed esercitazioni.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e il quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 41.

L'ordine degli studi consigliato per la laurea in farmacia, è il seguente:

Primo anno:
Chimica generale ed inorganica.
Botanica farmaceutica.
Fisica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:
Chimica organica.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Fisiologia generale.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Farmacologia e farmacognosia.
Anatomia umana.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:
Tecnica e legislazione farmaceutica.
Chimica biologica.
Un insegnamento complementare.

Art. 42.

Per coloro che, in possesso di altra laurea o diploma di studi superiore, aspirino ad un'abbreviazione di corso per il conseguimento della laurea in farmacia, la Facoltà, tenuto conto degli studi com-

piuti e degli esami superati, decide caso per caso indicando il numero minimo degli insegnamenti e di esercitazioni che l'iscritto deve seguire e su cui deve sostenere gli esami per essere ammesso a quello di laurea e consiglia il piano di studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica ».

Al Capo V contenente gli articoli da 53 (già 47) a 72 (già 70) è sostituito il seguente costituito dagli articoli da 53 a 72 intendendosi in conseguenza modificata ulteriormente la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

« CAPO V.

DEGLI STUDENTI - DEGLI ESAMI E DELLE TASSE.

SEZIONE I. — *Norme generali.*

Art. 53.

Per l'ammissione, per la carriera scolastica, per le tasse e soprattasse degli studenti, per la Cassa scolastica e per l'Opera dell'Università, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 54.

Lo studente può variare i piani di studio consigliati, purchè in ogni anno accademico prenda iscrizione ad almeno tre insegnamenti, senza di che l'anno non è valido.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 55.

Gl'insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea del R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea a cui egli è iscritto, sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 56.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di lezioni o esercitazioni ai quali sono iscritti, di serbare un contegno corretto durante le lezioni e in genere nei locali dell'Università.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori ufficiali o dai liberi docenti nei modi che credono più opportuni.

Art. 57.

Gli esami sono:

a) di profitto;
b) di laurea o di diploma.

Art. 58.

Per ottenere l'ammissione agli esami di profitto lo studente deve avere ottenuto l'attestazione di frequenza nelle materie alle quali gli esami si riferiscono.

Art. 59.

L'esame di profitto ha carattere dottrinale e, dove riesca possibile, anche pratico, e consiste in interrogazioni e in discussioni col candidato.

Art. 60.

La durata dell'esame di profitto non può essere inferiore ai quindici minuti.

Art. 61.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal rettore su proposta del Consiglio di facoltà e sono costituite del professore della materia, di un professore ufficiale e di un libero docente o cultore della materia stessa.

Art. 62.

La Commissione per gli esami di laurea è composta di 11 membri, compreso il preside della Facoltà, che ne ha la presidenza. Sette dei componenti la Commissione sono scelti dal rettore fra i professori ufficiali; degli altri quattro almeno uno deve essere libero docente.

In mancanza del preside la Commissione è presieduta dal professore più anziano di grado.

Soltanto in caso di necessità la Commissione per l'esame di laurea può essere costituita di un numero di membri minore di undici, ma non mai inferiore a sette, dei quali non meno di cinque debbono essere professori ufficiali.

La Commissione per l'esame di diploma nella scuola di perfezionamento in scienze corporative è composta di sette membri e presieduta dal direttore della scuola.

Art. 63.

La Commissione per gli esami di laurea, terminata la discussione, procede alla votazione secondo le norme prescritte dall'art. 87 del regolamento generale universitario.

Art. 64.

I piani di studio previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 65.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

SEZIONE II. — *Norme particolari per la Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 66.

L'esame di laurea consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta è costituita di una dissertazione svolta dal candidato sopra un argomento di sua scelta, in una delle materie della Facoltà. La dissertazione deve essere approvata preventivamente da una Commissione composta del professore della materia e di altri professori ufficiali, designati dal preside della Facoltà, la quale può proporre alla Commissione plenaria la non approvazione nel caso in cui, anche mediante un colloquio col candidato, ne accerti la insufficienza di preparazione.

La prova orale consiste nella discussione sulla predetta dissertazione e su tre proposizioni concernenti questioni controverse nella dottrina o nel foro, enunciate per iscritto dal candidato in calce alla dissertazione. La Commissione può limitare la discussione a due soltanto delle tre proposizioni.

Le proposizioni devono riguardare materie che sono soggette ad esame nella Facoltà, diverse però fra loro e diverse inoltre da quella a cui si riferisce la dissertazione.

Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in scienze corporative il candidato deve presentare in duplice copia una memoria su argomento attinente all'ordinamento corporativo e sostenere avanti la Commissione una discussione su due argomenti scelti nelle materie di cui all'art. 25.

Art. 67.

La dissertazione per l'esame di laurea dev'essere presentata in due esemplari e depositata nella segreteria almeno venti giorni prima di quello prefisso per l'esame.

SEZIONE III. — *Norme particolari per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 68.

Per l'ammissione all'esame di laurea occorre avere superato tutti gli esami di profitto, aver frequentato regolarmente i laboratori secondo quanto è prescritto a presentare una dissertazione sopra un argomento che può essere scelto liberamente dal candidato in una delle discipline che si riferiscono alla laurea a cui aspira.

La dissertazione per la laurea in matematica deve avere per oggetto un argomento di indole matematica.

Per la laurea in chimica o in scienze naturali, la dissertazione di laurea dev'essere preferibilmente d'indole sperimentale.

Art. 69.

La dissertazione di laurea deve essere depositata, in due esemplari, in segreteria almeno venti giorni prima di quello prefisso per l'esame insieme con le indicazioni di tre tesi orali, che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, scelte fra materie diverse fra loro e diverse da quella che forma oggetto della dissertazione.

Art. 70.

L'esame di laurea comprende le seguenti prove:

Per la laurea in scienze matematiche:

1. Discussione della dissertazione scritta.
2. Esposizione orale e discussione di almeno due fra i tre argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Per la laurea in chimica:

1. Prova pratica di analisi chimica qualitativa.
2. Prova pratica di analisi chimica quantitativa.
3. Saggio di analisi organica qualitativa.
4. Prova pratica di chimica fisica.
5. Discussione del risultato delle prove pratiche.
6. Discussione della dissertazione scritta.
7. Esposizione orale e discussione di almeno due fra i tre argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Per la laurea in scienze naturali:

1. Prova pratica.
2. Discussione della dissertazione scritta.
3. Esposizione orale e discussione di almeno due fra i tre argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

SEZIONE IV. — *Norme particolari per la Facoltà di farmacia.*

Art. 71.

Il periodo di pratica farmaceutica deve essere compiuto presso una farmacia scelta nell'elenco di quelle autorizzate dalla Facoltà.

All'inizio del periodo di pratica lo studente deve notificare alla segreteria dell'Università la farmacia scelta a tale scopo. Il tempo complessivo della pratica farmaceutica, compiuta presso la farmacia autorizzata, deve risultare da attestazione rilasciata dal direttore della farmacia, vistata dal segretario del Sindacato dei farmacisti.

Art. 72.

L'esame di laurea in farmacia consta delle seguenti prove pratiche, scritte ed orali:

1. Un'analisi chimica qualitativa.
2. Un'analisi chimica quantitativa.
3. Preparazione di un prodotto farmaceutico.
4. Riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico.
5. Un'analisi tossicologica.

Di queste prove il candidato deve presentare relazione scritta.

6. Dissertazione d'indole possibilmente sperimentale sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie del corso per la laurea.

La tesi scelta deve essere accettata dal professore della materia il quale può, quando lo ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio se il candidato possiede la cultura necessaria per lo svolgimento del tema stesso. La dissertazione deve essere presentata in due esemplari e depositata nella segreteria almeno venti giorni prima di quello prefisso per l'esame.

7. Discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche.

8. Riconoscimento di medicamenti, droghe e piante medicinali, lettura, critica e valutazione di ricette, interrogazioni sulla farmacopea e legislazione sanitaria attinente all'esercizio della farmacia ».

Visto, d'ordine di sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2458.
Autorizzazione al Collegio femminile di S. Agostino di Piacenza ad accettare un legato.

N. 2458. R. decreto 17 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Collegio femminile di S. Agostino di Piacenza viene autorizzato ad accettare il legato di L. 4000 disposto dalla signora Dordoni Angela fu Giacomo.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2459.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Nobile Compagnia Ospedaliera della Carità » in Palermo.

N. 2459. R. decreto 21 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di beneficenza nei riguardi della Confraternita denominata « Nobile Compagnia Ospedaliera della Carità » in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2460.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Pro festa di Maria SS.ma del Rosario », in Regalbuto (Enna).

N. 2460. R. decreto 31 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Pro festa di Maria SS.ma del Rosario », con sede nella Chiesa ex conventuale di S. Domenico in Regalbuto (Enna), di cui al decreto dell'Ordinario diocesano di Nicosia in data 20 settembre 1935, e ne viene approvato il relativo statuto in data 25 settembre 1936.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2461.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Compagnia del SS.mo Sacramento e Rosario » in Lungavilla (Pavia).

N. 2461. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta « Compagnia del SS.mo Sacramento e Rosario », con sede in Lungavilla (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 141.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1262, per la conferma in carica dei presidenti e vice presidenti di sezione, nonchè dei componenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1262 per la conferma in carica dei presidenti e vice presidenti di sezione, nonchè dei componenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 142.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 143.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 144.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, che abolisce i limiti d'impegno speciali per la concessione di sussidi in capitale nell'esecuzione di opere igieniche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, con il quale sono stati aboliti i limiti d'impegno speciali per la concessione di sussidi in capitale nell'esecuzione di opere igieniche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 145.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di L. 30.000.000 per la esecuzione, a cura ed a carico dello Stato, di lavori stradali, di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, con il quale è stata autorizzata la spesa di lire 30.000.000 per l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato dei lavori stradali, di costruzione della fognatura e dell'acquedotto connessi all'attuazione del piano regolatore della città di Littoria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 146.
8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 18 febbraio 1937-XV, sul decreto che autorizza una 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1936-37.

MAESTÀ,

Per corrispondere all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta la seconda metà del contributo straordinario erariale relativo all'esercizio corrente, occorre aumentare di L. 1.250.000 lo stanziamento del bilancio del Ministero delle finanze a ciò relativo.

In conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri nella recente tornata, l'indicata somma è da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste, come ne è data facoltà dalle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato.

Ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il decreto che autorizza il detto prelevamento e l'assegnazione occorrente al bilancio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-1937 sono disponibili lire 10.377.940;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 268 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1936-37, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di lire un milione duecentocinquantamila (L. 1.250.000) da assegnare al capitolo n. 37 « Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 147.
Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) circa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, per nuove costruzioni di case.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924-II, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, col quale è stato creato l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'Istituto predetto;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1184, concernente l'autorizzazione all'Istituto stesso di costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito;

Considerata la necessità e l'urgenza assoluta di mettere l'Istituto in grado di costruire nuove case per gli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di 500 milioni di lire stabilito con gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, per la concessione di mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, è aumentato di 40 milioni, restando la Cassa depositi e prestiti e gli altri Enti indicati dal citato art. 4 autorizzati ad eseguire ulteriori versamenti, da convertirsi in altrettanti mutui con ammortamento cinquantennale.

Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri interessati, una quota di detto fondo fino a concorrenza di 25 milioni complessivi, potrà essere riservata a costruzioni di alloggi da darsi in affitto a dipendenti dei Ministeri della marina e dell'aeronautica.

Lo Stato concorrerà col pagamento della sola quota di capitale compresa nelle annualità di estinzione dei mutui suddetti, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del presente articolo, in quelli dei Ministeri della marina e dell'aeronautica.

Tale quota è fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte del capitale mutuato.

Art. 2.

È ridotto di 40 milioni il limite fissato dall'art. 10 della legge 27 giugno 1929, n. 1184, per l'importo complessivo dei mutui da concedersi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per costruzione di alloggi da assegnarsi in locazione ad ufficiali e sottufficiali del Regio esercito.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 148.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1936-37 per restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1936, n. 1087;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1936-37, è apportata la seguente variazione in aumento:
Cap. n. 231 - Restituzioni e rimborsi (Provveditorato - Demanio) . . . . L. 5.100.000
Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 149.

Determinazione del numero degli assessori per il Circolo della Corte di assise di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise;
Visto il R. decreto 2 marzo 1936, n. 399, che determina il numero degli assessori per ciascun Circolo di Corte di assise;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2157, col quale, in conseguenza della istituzione del Tribunale di Littoria, la circoscrizione dei Circoli di Corte di assise del distretto della Corte di appello di Roma è modificata, con decorrenza dal 1° aprile 1937, secondo la tabella *C* annessa allo stesso decreto;
Poichè occorre determinare il numero degli assessori da assegnare al Circolo della Corte di assise di Littoria;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modificazione della tabella annessa al R. decreto 2 marzo 1936, n. 399, per quanto riguarda il distretto della Corte di appello di Roma, è approvata, con decorrenza dal 1° aprile 1937, l'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, con la quale è determinato il numero degli assessori per l'ottava sezione di Corte di appello di Roma, in funzione di Corte di assise a Littoria, con sede di normale convocazione in Littoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 136. — MANCINI.

Tabella contenente il numero degli assessori assegnati al Circolo di Corte di assise di Littoria.

Corte di appello	Circolo di Corte di assise	Numero degli assessori	Tribunali compresi nella circoscrizione del Circolo
Roma	Littoria	30	Littoria

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1937-XV, n. 150.

Approvazione della convenzione per la concessione alla Società anonima Tramvie elettriche di Salerno dell'impianto e dell'esercizio della filovia Salerno-Lamia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda 11 dicembre 1931-X, con la quale la « Società anonima Tramvie elettriche della provincia di Salerno » ha chiesto la concessione dell'impianto e dell'esercizio di una filovia allacciante alla città di Salerno le frazioni di Prato, Pastena, Mercatello, Angellara, S. Leonardo, Fuorni e Lamia;
Vista la convenzione all'uopo stipulata il 20 agosto 1936 fra il delegato del Ministero delle comunicazioni ed il rappresentante della Società suddetta;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione 20 agosto 1936-XIV, stipulata fra il delegato del Ministero per le comunicazioni ed il legale rappresentante della « Società anonima Tramvie elettriche della provincia di Salerno » per la concessione a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio in Salerno, di una filovia allacciante alla città di Salerno le frazioni di Prato, Pastena, Mercatello, Angellara, S. Leonardo, Fuormi e Lamia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 130. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV.
Accettazione delle dimissioni del sig. Morelli Dario Onorato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto, in data 28 aprile 1925-III, col quale venne nominato agente di cambio presso la Borsa di Torino, il sig. Morelli Dario Onorato;

Vista la lettera in data 9 settembre 1936-XIV con la quale il detto Morelli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, da quella Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 9 settembre 1936-XIV sono accettate le dimissioni dal sig. Morelli Dario Onorato da agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV
Registro 2 Finanze, foglio 131. — GUALTIERI.

(514)

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Regificazione del Liceo classico di Rossano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;

Veduto il regolamento 6 giugno 1925-III, n. 1084;

Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;

Sull proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, il Liceo classico pareggiato di Rossano è convertito in Regio.

Il Liceo predetto formerà unico Regio liceo-ginnasio col Regio ginnasio esistente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV
Registro 22, foglio 269.

(513)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 dicembre 1936-XV.
Costituzione della Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa generale dei dazi doganali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE COLONIE, PER LE FINANZE,
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE,
PER LE COMUNICAZIONI, PER LE CORPORAZIONI
E PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto l'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Ritenuta la necessità che la revisione e l'aggiornamento della tariffa generale dei dazi doganali siano sottoposti all'esame di apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

È costituita presso il Sottosegretariato per gli scambi e per le valute una Commissione per la revisione e l'aggiornamento della Tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 2.

La Commissione prevista dall'articolo precedente è costituita:

1) dal Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute, presidente;

2) dal direttore generale degli affari generali del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, membro;

3) dal direttore generale per gli scambi con l'Estero, membro;
4) dal direttore generale delle Dogane, membro;
5) dal direttore generale dell'agricoltura, membro;
6) dal direttore generale dei piani per la produzione agricola e del suo finanziamento, membro;
7) dal direttore generale dell'industria, membro;
8) dal direttore generale del commercio, membro;
9) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, membro;
10) da un rappresentante del Ministero delle colonie, membro;
11) da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, membro;
12) da un rappresentante del Ministero della stampa e la propaganda, membro;
13) da un rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, membro;
14) da un rappresentante del Partito nazionale fascista, membro;
15) da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, membro;
16) da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica, membro;
17) da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori, membro;
18) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, membro;
19) da un rappresentante della Conferazione fascista degli industriali;
20) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
21) da un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti, membro;
22) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, membro;
23) da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, membro;
24) da un rappresentante dell'Ente nazionale della cooperazione, membro.

In caso di temporanea assenza o di impedimento i predetti membri potranno farsi rappresentare in seno alla Commissione da un loro delegato.

Art. 3.

Fanno parte della Commissione predetta in qualità di esperti:

per il Sottosegretariato per gli scambi e per le valute:

l'Ispettore generale dei Servizi tecnici della Direzione generale affari generali;

il capo divisione della tariffa doganale;

l'Ispettore generale dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero;

per il Ministero delle finanze:

il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane;

il direttore e il vice direttore del Laboratorio chimico centrale delle dogane.

Art. 4.

È data facoltà al presidente di costituire una o più sottocommissioni e di chiamare a partecipare ad esse e alla Commissione prevista dall'art. 1 persone particolarmente esperte in determinate materie.

Le mansioni di segretari della Commissione e delle Sottocommissioni saranno disimpegnate da funzionari di gruppo *A* appartenenti ai ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per le colonie:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per la stampa e la propaganda:
ALFIERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV
Registro n. 1 Scambi e valute, foglio n. 86. — GUALTIERI.

(553)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1937-XV.

Autorizzazione alla Commissione venatoria provinciale di Aosta, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella zona di Montalto Dora, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1936 con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona di Montalto Dora (Aosta);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Aosta è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, dopo aver eventualmente preso accordi con lo speciale « Ufficio per la cattura ed il collocamento della selvaggina da ripopolamento » istituito dalla Federazione cacciatori e dall'Ente assistenziale « Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina » con sede in Roma, via Regina Elena n. 86, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(517)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1936-XV.

Norme integrative ed esecutive del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sull'ordinamento sindacale in Libia.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto l'art. 37 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006;
Di concerto col Ministro per le corporazioni e col Ministro per le finanze;

Decreta:

CAPO I.
Costituzione delle Associazioni sindacali.

Art. 1.

Le associazioni professionali che potranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sono:

a) associazioni di grado inferiore (sindacati coloniali fascisti);

b) associazioni di grado superiore (associazioni fasciste della Libia).

Potranno essere autorizzate anche associazioni di grado inferiore interprovinciali aderenti alla Associazione fascista dei professionisti ed artisti.

L'inquadramento dei sindacati coloniali nelle varie associazioni fasciste è disciplinato dal Governatore generale della Libia.

Il Governatore generale ha la facoltà di autorizzare la costituzione di un ufficio coloniale per la cooperazione con funzioni di studio di problemi cooperativistici e della mutualità, di rilevazione statistica ed in genere di tutela della cooperazione. L'ufficio può essere anche incaricato delle ispezioni ed inchieste di cui ai Regi decreti 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, e 18 marzo 1935-XIII, n. 776.

Art. 2.

Alla classificazione ed all'inquadramento delle categorie professionali nelle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori ed in quelle degli esercenti un'attività autonoma, si provvede secondo le norme che saranno emanate dal Governatore generale.

Art. 3.

I liberi esercenti una professione o un'arte, gli artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi medesimi lavorano, costituiscono separate associazioni di grado superiore.

I piccoli commercianti e gli ausiliari del commercio, mediatori, commissionari ed agenti che non beneficiano delle disposizioni di legge sul contratto d'impiego privato, i proprietari e gli affittuari coltivatori diretti di fondi rustici ed i mezzadri costituiscono associazioni di grado inferiore separate da quelle dei datori di lavoro e prestatori d'opera delle categorie affini.

I professionisti ed artisti impiegati in aziende ed enti industriali, agricoli, commerciali, del credito e dell'assicurazione debbono, agli effetti dei contratti collettivi di lavoro, far parte delle associazioni sindacali dei lavoratori, ma possono altresì appartenere, in separata sezione e con propria rappresentanza, alle associazioni di liberi professionisti ed artisti.

I direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di ufficio o di servizio con funzioni analoghe, gli institori e in generale gli impiegati muniti di procura, ad esclusione di quelli considerati lavoratori con decisione del Governatore generale, debbono far parte di separati sindacati aderenti alle associazioni di datori di lavoro.

Art. 4.

Le imprese di ogni genere esercitate a forma cooperativa debbono, agli effetti sindacali, costituirsi in speciali associazioni distinte così dalle associazioni delle imprese similari capitalistiche, come dalle associazioni di lavoratori delle imprese similari.

Le associazioni di imprese cooperative o, in mancanza di queste, le singole società cooperative fanno parte dell'ufficio coloniale della cooperazione di cui all'art. 1 del presente regolamento, ed aderiscono alle associazioni sindacali di grado superiore. Tale adesione ha il solo effetto di estendere alle imprese cooperative l'efficacia sia dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali per le imprese similari e sia delle norme equiparate.

L'adesione all'ufficio coloniale della cooperazione non importa ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle imprese cooperative se non nei casi in cui tale ingerenza spetta alle associazioni di imprese cooperative, e purchè vi sia espressa dichiarazione nell'atto di adesione.

Art. 5.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, le associazioni di grado inferiore debbono dimostrare la esistenza delle seguenti condizioni:

a) se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di lavoro iscrittivi per volontaria adesione impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie per cui la associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione dove la associazione opera;

b) se si tratta di associazione di lavoratori, di artigiani e di esercenti una libera professione o arte, che gli iscritti per volontaria adesione rappresentino almeno il decimo degli appartenenti alla categoria, per cui la associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione dove l'associazione opera.

Art. 6.

Per ottenere l'autorizzazione le associazioni sia di grado inferiore che superiore, oltre allo statuto di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, ed alla documentazione di cui ai precedenti articoli, debbono allegare alla domanda una relazione intorno alle loro finalità e l'elenco nominativo dei soci e delle persone investite delle cariche sociali, nonchè un elenco di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore e delle altre associazioni e degli altri istituti, costituiti per gli scopi di cui all'art. 8, ultimo comma, delle presenti norme, ad esse aderenti.

Insieme allo statuto dell'associazione di grado superiore, è approvato l'elenco di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore e di tutte le altre associazioni ed istituti aderenti ad essa. Le successive variazioni dell'elenco sono approvate con decreto governatoriale.

Con lo stesso decreto che autorizza l'associazione di grado superiore s'intendono autorizzate tutte le associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti e gli altri istituti, costituiti per gli scopi di cui all'art. 8, ultimo comma, ad essa aderenti. Tali Enti acquistano così la personalità giuridica.

Art. 7.

Il Governatore generale col decreto che autorizza le associazioni fasciste e ne approva lo statuto può stabilire che la vigilanza di cui all'art. 18 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sui sindacati coloniali aderenti sia esercitata, in tutto o in parte, dalle competenti associazioni di grado superiore.

Art. 8.

Gli statuti dei singoli sindacati coloniali e delle associazioni fasciste stabiliscono le rispettive organizzazioni periferiche e le mansioni loro delegate.

Gli statuti, oltre quanto è prescritto nell'art. 3 del Regio decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, potranno stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale e di istituti aventi per scopo il miglioramento e l'incremento della produzione, della cultura e dell'arte nazionale e coloniale.

Ciascun sindacato coloniale potrà raggruppare i propri iscritti in sindacati provinciali e interprovinciali.

Gli statuti delle associazioni fasciste possono prevedere la costituzione di una propria unione provinciale o interprovinciale la quale provvede al coordinamento delle attività dei sindacati dipendenti ed al funzionamento dei servizi comuni. Le unioni suddette potranno essere costituite solamente quando nella corrispondente giurisdizione amministrativa territoriale vi siano almeno due sindacati.

Art. 9.

Solo le associazioni fasciste ed i sindacati coloniali, quando trattasi di rappresentanti di una sola categoria, designano i rappresentanti in tutti i consigli, organi, istituti ed enti, nei quali la rappresentanza professionale sia prevista dalle leggi o dai regolamenti.

Per quanto riguarda gli artigiani i cui dipendenti sono inquadrati nell'organizzazione dei lavoratori dell'industria, il Governatore generale stabilirà di volta in volta che, nei casi nei quali è necessaria la rappresentanza paritetica di datori di lavoro e prestatori d'opera, si provveda alla nomina, a seconda dei casi, o di un unico rappresentante per gli industriali e gli artigiani o di due rappresentanti per i lavoratori dell'industria.

Art. 10.

Le associazioni professionali, autonome nei confronti delle associazioni professionali del Regno ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, non possono comunicare direttamente con queste per ragioni inerenti alle proprie funzioni di istituto, ma dovranno svolgere gli eventuali rapporti esclusivamente pel tramite del Governo della colonia.

Le associazioni, pel tramite del Governo della colonia, possono stipulare, pel raggiungimento dei fini di cui alla dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro e per l'esercizio di speciali forme di previdenza in favore dei propri organizzati, speciali convenzioni ed accordi con enti od istituti costituiti nel Regno per i medesimi scopi.

Le norme pel coordinamento delle attività delle associazioni professionali con quelle degli enti ed istituti predetti, come anche con quelle delle opere nazionali e delle altre istituzioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 11 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, saranno stabilite dal Ministero delle colonie di concerto con gli altri Ministeri competenti.

Art. 11.

Non possono essere autorizzate le associazioni indicate all'art. 34 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006.

Sono vietate le associazioni di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, e successive disposizioni, e sono applicabili alle infrazioni le stesse penalità ivi contemplate.

Le aziende autonome municipalizzate ed il personale da esse dipendente sono soggetti alle disposizioni del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006.

Le associazioni tra i dipendenti statali e degli enti pubblici e locali, autorizzate nel Regno ai sensi degli articoli 93 e seguenti del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, e del decreto del Capo del Governo in data 20 ottobre 1931-Anno IX, con fini esclusivamente educativi e culturali, possono essere autorizzate dal Ministro per le colonie, sentito il Governatore generale, a svolgere la loro attività in Libia.

Art. 12.

Per il coordinamento delle attività delle associazioni fasciste, e in genere, del movimento sindacale, il Governatore generale potrà costituire un comitato intersindacale coloniale, con funzioni consultive, determinandone la composizione.

CAPO II.

Organizzazione ed amministrazione delle associazioni sindacali.

Art. 13.

Le attribuzioni degli organi direttivi delle associazioni sindacali, previsti dall'art. 14 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sono stabilite dagli statuti.

Art. 14.

Le spese delle associazioni autorizzate si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza sociale e tecnica, per l'assistenza morale e religiosa, per l'assistenza di interesse nazionale, per l'educazione nazionale, per l'istruzione professionale e per le quote indicate all'art. 11 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006.

Le altre spese sono facoltative.

Art. 15.

In caso di scioglimento di una associazione o di revoca dell'autorizzazione, un liquidatore nominato dal Governatore generale procede alla realizzazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto all'associazione autorizzata che sostituisce quella sciolta o quella a cui sia stata revocata l'autorizzazione e, in mancanza, a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro o di lavoratori, per cui l'associazione era costituita.

Art. 16.

La ripartizione delle quote a favore delle opere nazionali e delle istituzioni assistenziali, di cui all'art. 11 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, è fatta dal Governatore generale sentito il parere delle associazioni fasciste.

Art. 17.

Sono soggetti all'approvazione del Governatore generale, ai termini dell'art. 18 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006:

a) i bilanci e i conti;

b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;

c) le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;

d) i regolamenti e gli organici del personale;

e) i regolamenti per la esazione dei contributi;

f) i pagamenti ordinati sul fondo di garanzia costituito ai termini dell'art. 11 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006.

Art. 18.

Il Governatore generale, qualora a seguito dell'esame del conto consuntivo di cui all'art. 13 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, o in altro modo, riscontri irregolarità, adotta i provvedimenti di carattere amministrativo intesi ad eliminarle. Ove emergano elementi di danno all'associazione procede all'accertamento, e, previa contestazione degli addebiti alle persone responsabili, promuove i provvedimenti per la tutela degli interessi dell'associazione.

Art. 19.

Gli impiegati delle associazioni autorizzate debbono essere cittadini italiani metropolitani ed iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Oltre i dirigenti delle associazioni di prestatori d'opera, di cui all'art. 16 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, potranno essere retribuiti anche quelli delle organizzazioni artigiane.

Art. 20.

Il Governatore generale potrà emanare norme per la gestione economica e finanziaria delle associazioni sindacali.

Capo III.

Contributi sindacali.

Art. 21.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i sindacati autorizzati trasmettono al Governo della colonia, pel tramite delle associazioni fasciste, cui aderiscono, le proposte relative alla misura dei contributi da stabilirsi per l'anno successivo, in conformità alle disposizioni dell'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006.

Tali proposte dovranno essere accompagnate dalle norme particolari ad ogni sindacato per l'applicazione dei contributi.

La misura dei contributi obbligatori, di cui all'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, non dovrà normalmente eccedere per i datori di lavoro la retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e per i lavoratori la retribuzione di una giornata di lavoro.

Nei casi in cui per la natura del lavoro, per il carattere delle imprese e per altri motivi non sia possibile determinare tale misura in base alla retribuzione di una giornata di lavoro, o si ritenga opportuno seguire altri criteri, le associazioni sindacali potranno proporre misure diverse.

Analogamente a quanto sopra, provvederà l'ufficio coloniale della cooperazione nei riguardi dei contributi obbligatori per gli enti cooperativi.

Art. 22.

Il decreto di cui al secondo comma dell'art. 8 del Regio decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Colonia e notificato dal Governo della Libia alle associazioni interessate.

Art. 23.

Entro la data fissata da ciascuna associazione fascista, ed in ogni caso non oltre il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, tutti i datori di lavoro, gli artigiani, i professionisti e gli artisti delle associazioni autorizzate debbono far pervenire al sindacato che li rappresenta la denuncia numerica dei lavoratori rispettivamente dipendenti al 1° gennaio ed al 1° luglio e la misura della retribuzione giornaliera ad essi corrisposta alle stesse date.

Gli agricoltori debbono unire alla denuncia di cui sopra, una dichiarazione indicante l'estensione dei terreni posseduti, le relative culture ed il sistema di conduzione.

Il numero dei dirigenti, dei direttori tecnici ed amministrativi e degli altri capi di ufficio e di servizio con funzioni analoghe, degli institori ed in generale degli impiegati muniti di procura che a termine dell'art. 3 delle presenti norme debbono essere inquadrati nelle associazioni di datori di lavoro, deve essere denunciato separatamente da quello dei lavoratori.

Le aziende che abbiano filiali o agenzie in più circoscrizioni municipali debbono compilare la denuncia tenendo distinti i lavoratori dipendenti per ciascuna circoscrizione nella quale hanno sede le filiali o le agenzie, e raggruppando le circoscrizioni secondo i Commissariati provinciali.

Le modalità per le denuncie sono stabilite dal Governo della Colonia su proposta dell'associazione fascista interessata.

Le denuncie, anche se negative, dovranno essere fatte dalle aziende anche se trovansi in istato di liquidazione.

Art. 24.

I datori di lavoro dell'industria, del commercio, le aziende del credito e dell'assicurazione, gli artigiani, i professionisti e gli artisti che iniziano l'esercizio di una nuova attività, di uno stabilimento, o di una azienda, o della propria professione od arte sono tenuti, a termine del terzo comma dell'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, numero 2006, a darne comunicazione entro dieci giorni mediante avviso raccomandato al sindacato che li rappresenta e ad effettuare, entro i trenta giorni successivi, la denuncia dei lavoratori dipendenti.

In caso di cessazione totale o parziale della loro attività, i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione entro un mese, nel modo indicato nel precedente comma.

Art. 25.

Ciascun sindacato aderente ad associazione autorizzata, raccoglie le denuncie di cui agli articoli precedenti, raggruppandole per forme di attività. In base agli elementi in suo possesso provvede all'esame di esse, alla rettifica di quelle inesatte o incomplete e alla redazione delle denuncie ove siano state omesse. Compila quindi, un prospetto dei datori di lavoro da esso legalmente rappresentati, distinti per circoscrizioni municipali, secondo l'attività esercitata, con la indicazione del numero dei lavoratori dipendenti e lo trasmette al sindacato coloniale, che rappresenta i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro compresi nel prospetto medesimo. Questo, a sua volta, in base anche agli altri elementi in suo possesso, compila i prospetti dei lavoratori da esso rappresentati.

In base a tali prospetti e agli altri elementi raccolti, ciascun sindacato coloniale compila gli elenchi dei contributi annuali dovuti dai propri rappresentati e li trasmette, distinti per Commissariati provinciali, alla commissione competente di cui all'art. 26.

Per la compilazione degli elenchi i sindacati coloniali sono autorizzati ad avvalersi, per i controlli del caso, dei dati dell'anagrafe commerciale, degli elementi in possesso dei Consigli ed Uffici coloniali dell'economia corporativa, degli uffici che conservano i catasti e degli elementi eventualmente forniti da altri pubblici uffici.

Art. 26.

E' istituita in ogni Commissariato provinciale, una Commissione presieduta dal commissario generale, o da un funzionario da lui delegato e composta dal capo dell'ufficio delle imposte del Commissariato o da un suo delegato, da un delegato del Consiglio coloniale dell'economia corporativa e dai rappresentanti delle unioni provinciali delle associazioni fasciste.

La Commissione qualora debba procedere a discriminazioni che richiedano particolari conoscenze tecniche, può farsi assistere da esperti con voto consultivo.

La Commissione esamina ed approva, entro un mese dalla data di ricevimento, gli elenchi dei contribuenti predisposti dai singoli sindacati coloniali a norma dell'art. 25 e li trasmette subito al commissario generale che ne dispone la pubblicazione mediante affissione per 15 giorni nell'albo del Commissariato provinciale. Della pubblicazione è data notizia a cura dei sindacati coloniali interessati, mediante avvisi affissi nelle sedi delle dipendenti organizzazioni. Il commissario generale provvede, altresì alla pubblicazione per uguale periodo di tempo, di un estratto degli elenchi nell'albo dei municipi di residenza degli iscritti.

Nel termine di giorni 5 dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo del Commissariato provinciale, gli elenchi sono restituiti alle competenti associazioni col visto di approvazione della Commissione e col certificato di avvenuta pubblicazione.

Art. 27.

Contro le risultanze degli elenchi è data facoltà agli interessati ed ai sindacati coloniali di ricorrere al Governatore generale entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo del Commissariato.

Il ricorso deve essere presentato al Commissariato provinciale competente, che provvede a darne notizia ai sindacati coloniali interessati, a curarne la istruttoria ed a trasmetterlo al Governatore generale con un estratto dello elenco impugnato.

Il ricorso può concernere sia l'iscrizione nell'elenco, sia la classificazione dell'inscritto fra i datori di lavoro o fra i lavoratori, sia l'inquadramento nei diversi sindacati degli uni o degli altri, sia errori materiali.

Il Governatore generale decide in via definitiva ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006.

Avverso la determinazione del numero dei dipendenti è dato ricorso alla Commissione di cui all'art. 29.

Art. 28.

I sindacati coloniali, in base agli elenchi di cui all'articolo 25, compilano le matricole dei contribuenti divise per circoscrizioni municipali.

L'iscrizione nella matricola è notificata al contribuente mediante avviso raccomandato ed a sue spese, con avvertenza che può proporre ricorso alla Commissione di cui all'art. 29.

In base alle partite non contestate le associazioni procedono alla compilazione dei ruoli ed all'invio di essi al Governatore generale che li rende esecutivi.

Art. 29.

E' istituita presso il Governo della Colonia una Commissione presieduta dal segretario generale o da un suo delegato, e composta del direttore dell'ufficio delle imposte o da un suo delegato e dai rappresentanti delle associazioni fasciste e dell'ufficio coloniale della cooperazione.

La Commissione decide sui ricorsi proposti, in conformità delle disposizioni del presente decreto, contro l'iscrizione nelle matricole dei contributi obbligatori e contro le risultanze degli elenchi per quanto concerne la determinazione del numero dei dipendenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso entro un mese dalla notifica ricorso al Governatore generale che decide in via definitiva.

Art. 30.

In seguito alle decisioni pronunciate dalla Commissione di cui all'art. 29, sui ricorsi ad essa prodotti, e qualora i ruoli principali siano stati già compilati, le associazioni interessate provvedono alla formazione dei ruoli suppletivi che sono resi esecutivi dal Governatore generale.

Art. 31.

Qualora abbiano a verificarsi, dopo la compilazione dei ruoli, nuovi accertamenti di contributi a carico di inadempienti, in tutto o in parte, all'obbligo del versamento, è in facoltà del Governatore generale di autorizzare, per l'anno in corso e per il biennio precedente, la formazione di ruoli suppletivi.

Art. 32.

I ruoli esecutivi vengono pubblicati per 15 giorni all'albo dei Commissariati provinciali con facoltà agli interessati di ricorrere al Governatore generale solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Essi sono rimessi, entro cinque giorni successivi alla pubblicazione, agli organi di riscossione che vi provvederanno secondo le norme che saranno emanate dal Governatore generale.

Il Governatore generale può stabilire, con suo decreto, che l'esazione dei contributi obbligatori sia fatta a cura delle associazioni.

Art. 33.

I sindacati interessati provvedono a deferire all'autorità giudiziaria i contravventori all'obbligo della denuncia, per la applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006.

Art. 34.

Gli statuti dei sindacati coloniali autorizzati possono stabilire contributi suppletivi per i soli soci nei limiti e con le forme stabilite con le presenti norme.

I contributi suppletivi sono riscossi a cura dei sindacati medesimi.

I contributi suppletivi sono:

le quote per tessere e distintivi;
i contributi associativi;
i contributi facoltativi.

Le modalità per l'istituzione della tessera e dei distintivi, ed i limiti di applicazione delle quote relative, sono stabilite dalla competente associazione fascista con l'approvazione del Governatore generale.

La tessera si rinnova annualmente.

Art. 35.

I contributi associativi possono essere deliberati, in aggiunta alle quote fissate per la tessera ed il distintivo, in sede di approvazione dei bilanci preventivi ed entro i limiti che saranno di anno in anno determinati da ciascuna associazione fascista con l'approvazione del Governatore generale.

Per i nuovi soci può essere stabilito un contributo di ammissione non eccedente la metà dell'importo del contributo associativo, da riscuotere una volta tanto anche quando il socio rinnova la sua adesione dopo interruzione.

Art. 36.

L'applicazione dei contributi facoltativi può essere deliberata, in caso di insufficienza di altri mezzi, esclusivamente per far fronte a spese di assoluta necessità e di carattere straordinario.

Le deliberazioni debbono esser adottate col voto favorevole dei due terzi dei componenti del direttorio in carica e sono sottoposte all'approvazione del Governatore generale.

Se l'applicazione dei contributi facoltativi è deliberata dai sindacati coloniali, le relative deliberazioni sono altresì soggette alla ratifica della associazione fascista competente.

Quando occorra provvedere ad esigenze di carattere eccezionale e di riconosciuta utilità per gli interessi generali degli associati, i contributi facoltativi possono essere deliberati nelle forme indicate nei comma precedenti, con carattere continuativo fino ad una durata massima di anni cinque.

In nessun caso i contributi facoltativi possono eccedere annualmente per ciascun associato la quota individuale dei contributi obbligatori.

Art. 37.

I sindacati autorizzati possono istituire a favore dei soci servizi speciali di assistenza tecnica, la cui natura non esorbiti dalla normale azione dei sindacati stessi, e qualora le condizioni di bilancio non consentano di far fronte alla spesa relativa con le entrate normali, i sindacati medesimi, con l'autorizzazione dell'associazione fascista competente e l'approvazione del Governatore generale, possono riscuotere, esclusivamente a carico dei datori di lavoro o dei lavoratori associati che intendano valersi di tali servizi, un concorso a titolo di rimborso spese.

Eguale facoltà, con l'approvazione del Governatore generale, è data alle associazioni fasciste.

CAPO IV.

Contratti collettivi di lavoro e norme assimilate.

Art. 38.

I contratti collettivi di lavoro possono essere stipulati soltanto dalle associazioni sindacali autorizzate. I contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni sindacali non autorizzate sono nulli.

Art. 39.

Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della impresa o delle imprese, oppure della categoria di imprese e di lavoratori a cui si riferisce, e del territorio per cui ha efficacia.

Mancando tali specificazioni, il contratto collettivo ha effetto per tutti i datori di lavoro e i lavoratori che sono rappresentati legalmente dalle associazioni stipulanti ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006.

Art. 40.

Gli statuti delle associazioni fasciste possono stabilire che i contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati coloniali aderenti debbono essere da quelle autorizzati prima della stipulazione e successivamente ratificati prima dello invio al Governatore generale.

In tal caso i contratti stipulati senza l'autorizzazione sono annullabili.

L'autorizzazione può essere data in termini generali e riferirsi ad un determinato periodo di tempo, ed a più categorie di lavoratori o di datori di lavoro.

Art. 41.

Agli effetti dell'art. 19 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, i cotratti collettivi di lavoro debbono essere depositati in copia autentica presso il Governo della Colonia e, dopo la prescritta approvazione del Governatore generale, pubblicati gratuitamente sul Bollettino ufficiale della Colonia.

Il deposito e la pubblicazione debbono comprendere anche la preventiva autorizzazione e la ratifica delle associazioni di grado superiore quando siano richieste dagli statuti ai termini dell'art. 40 del presente regolamento; e la pubblicazione deve comprendere altresì la intervenuta approvazione del Governatore generale.

Il deposito può essere effettuato a mezzo di corrispondenza raccomandata.

Salvo che nel contratto non sia stabilito espressamente a quale delle parti spetti l'obbligo di provvedere al deposito, l'obbligo spetta ad entrambe le associazioni stipulanti. Del deposito viene redatto verbale da conservarsi presso l'ufficio ricevente.

Le copie dei contratti collettivi e delle relative approvazioni, autorizzazioni e ratifiche, occorrenti per il deposito, vanno esenti da tasse di bollo e possono essere autenticate dai presidenti e segretari delle associazioni stipulanti, la cui nomina sia stata effettuata a norma dell'art. 14 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006.

Art. 42.

Il deposito dei contratti collettivi, assieme alle autorizzazioni e ratifiche relative, deve essere effettuato entro il 30° giorno dalla stipulazione dei contratti stessi, salvo che maggior termine non sia stato stipulato dalle parti. In ogni caso il termine non può essere superiore a 60 giorni.

I termini suddetti possono essere prorogati dal Governatore generale per un periodo non superiore ai 30 giorni, d'ufficio o su richiesta di una delle associazioni stipulanti, sentita l'altra associazione interessata.

Coloro che, avendone l'obbligo per ragioni dell'ufficio che ricoprono presso una delle associazioni stipulanti o per incarico espresso avutone da entrambe o da una delle parti, omettono di fare quanto è necessario a che un contratto collettivo venga depositato nei termini suddetti, sono puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Art. 43.

Nessun contratto collettivo di lavoro può essere approvato ove non contenga norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro, sul riposo settimanale, e, per le imprese a lavoro continuo, sul periodo annuo di riposo feriale retribuito, sulla cessazione dei rapporti di lavoro per il licenziamento senza colpa del prestatore di opera o per morte di costui, sul trapasso di azienda, sul trattamento al lavoratore in caso di sua malattia, sul richiamo del lavoratore alle armi o in servizio nella M.V.S.N., secondo i principi enunciati dai paragrafi XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX della Carta del Lavoro.

Il contratto che non regoli taluna di dette condizioni di lavoro può, tuttavia, essere approvato quando il regolamento di tali condizioni risulti già contemplato nelle forme di legge vigenti o non sia richiesto dalla natura del rapporto, o quando il contratto stesso contenga l'impegno delle parti di provvedere alla sua integrazione con successivi patti da stipularsi entro un determinato periodo di tempo.

Art. 44.

Le norme dei precedenti articoli si osservano, in quanto siano applicabili, anche per la pubblicazione delle denuncie dei contratti previste dall'art. 20 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, e delle norme generali in materia di rapporti di lavoro emanate dai Consigli coloniali dell'economia corporativa.

Art. 45.

In caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione di una delle associazioni stipulanti, il suo patrimonio rimane vincolato all'adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto collettivo, per tutta la durata del contratto e per un anno successivo.

Lo scioglimento e la revoca dell'autorizzazione non influiscono sui diritti derivanti dal contratto collettivo per tutti coloro rispetto ai quali il contratto aveva efficacia ai termini di legge.

In questo caso ciascuno degli interessati può, nei suoi riguardi, fare la denuncia del contratto nei casi e nei modi in cui è ammessa.

Art. 46.

In materia di contratti collettivi di lavoro, dove il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, ed il presente regolamento non dispongono, si applica il diritto comune.

CAPO V.

Controversie collettive del lavoro.

Art. 47.

Per la formazione dell'albo dei consiglieri esperti, di cui all'art. 25 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, i Consigli coloniali dell'economia corporativa entro il 15 ottobre trasmetteranno al Presidente della Corte d'appello le loro proposte ripartendo i designati per gruppi e sottogruppi, secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte.

Ricevute le proposte, il presidente della Corte d'appello, assunte le necessarie informazioni, compila non oltre il 30 ottobre successivo, l'albo dei consiglieri esperti, apportando eventualmente variazioni od aggiunte alle proposte suddette.

L'albo è affisso nella sede della Corte di appello ed in quella di tutti i Commissariati provinciali.

Entro un mese dalla affissione ogni associazione autorizzata può reclamare contro la formazione dell'albo.

Gli altri sono approvati con decreto del Governatore generale, il quale deciderà definitivamente su gli eventuali reclami, previo parere della Corte di appello espresso in camera di consiglio.

Art. 48.

Per la iscrizione nell'albo è necessario essere cittadino italiano metropolitano, aver compiuta l'età di 25 anni, essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata e fornito di laurea universitaria o di altro titolo equipollente.

Può farsi eccezione quanto al titolo di studio per coloro che per l'esercizio effettivo di una determinata attività abbiano acquistata, in questa, fama di singolare perizia.

Possono essere iscritti nell'albo anche gli impiegati dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Art. 49.

Ai cittadini chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie come consiglieri esperti della magistratura del lavoro spetta, per ogni giorno in cui tali funzioni sono esercitate, una indennità di L. 10, alla quale è applicabile la doppia riduzione del 12%, ai termini dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561; spettano inoltre le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di Corte di appello.

Art. 50.

Il presidente della Corte di appello in casi eccezionali e col consenso delle parti, può, per singole cause, scegliere per la composizione del collegio, anche persone non iscritte nell'albo.

Art. 51.

Per la astensione e la ricusazione dei magistrati componenti la Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro, si applicano le norme del codice di procedura civile.

Sulle domande relative provvede la Corte d'appello.

Per la astensione dei consiglieri esperti si applicano del pari le norme del codice di procedura civile. Sulle domande relative provvede il collegio composto di soli magistrati.

La ricusazione dei consiglieri esperti può essere proposta anche per ragioni di convenienza, che non siano annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione. Su di essa provvede il collegio composto come al comma precedente.

Art. 52.

L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro è esercitata dalle associazioni autorizzate.

Quando l'interesse pubblico lo esige, l'azione può anche essere esercitata dal pubblico ministero. In tal caso, l'associazione sindacale interessata può intervenire nel giudizio.

L'associazione sindacale di grado superiore interessata può intervenire nel giudizio intentato dall'associazione di grado inferiore o contro quest'ultima, e viceversa.

Art. 53.

Le associazioni stanno in giudizio in persona del presidente o del segretario, che le rappresenta a norma dell'articolo 14 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, oppure in persona di un procuratore speciale.

Art. 54.

Il curatore speciale previsto dall'art. 26 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, è scelto, ove sia possibile, tra i datori di lavoro o lavoratori interessati che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 1 del Regio decreto medesimo.

Il curatore nominato non può rifiutare l'incarico sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 55.

L'azione per le controversie, che concernono l'applicazione dei contratti collettivi e delle altre norme esistenti, è fatta valere contro l'associazione autorizzata che rappresenta i datori di lavoro o i lavoratori, i quali vi sono soggetti e sono tenuti ad eseguirli. L'azione per le controversie, che concernono la formulazione di nuove condizioni di lavoro è fatta valere contro l'associazione autorizzata che rappresenta i datori di lavoro e i lavoratori, pei quali le nuove condizioni di lavoro si vogliono stabilire.

L'azione per la formulazione di nuove condizioni di lavoro è ammessa anche quando sia intervenuto il contratto collettivo, e anche prima della scadenza del termine in questo stabilito per la sua durata, purchè si sia verificato un notevole mutamento dello stato di fatto esistente al momento della stipulazione.

Art. 56.

Le parti possono comparire in giudizio personalmente; possono anche essere rappresentate da un procuratore legale ed assistite da un solo avvocato o da uno o più consulenti tecnici. Qualora il numero di questi apparisca soverchio per le esigenze della causa, il magistrato ne ordina la limitazione.

In ogni caso e in qualunque momento della causa il magistrato può ordinare la comparizione personale delle parti.

Art. 57.

La domanda per la decisione delle controversie collettive del lavoro si propone con ricorso, sottoscritto dalla parte o dal procuratore, il quale deve contenere:

a) l'indicazione dell'associazione che la propone, della persona che agisce in nome di questa ed eventualmente del procuratore che la rappresenta;

b) l'indicazione dell'associazione, o del gruppo di datori di lavoro o di lavoratori, contro cui la domanda è diretta;

c) le ragioni e l'oggetto della domanda;

d) l'elenco degli atti e documenti, su cui la domanda si fonda.

Quando il ricorso sia presentato dal pubblico ministero deve contenere l'indicazione delle associazioni o dei gruppi di datori di lavoro e di lavoratori interessati, l'esposizione delle ragioni e dell'oggetto della controversia, le conclusioni del pubblico ministero e l'elenco degli atti e documenti.

Art. 58.

Il ricorso viene depositato presso la cancelleria della Corte di appello, insieme con gli atti e documenti su cui si fonda. Il cancelliere, appostavi la data di ricevimento, lo trasmette immediatamente al presidente della Corte di appello in funzione di magistratura del lavoro.

Art. 59.

Il presidente, entro 24 ore dalla presentazione, stabilisce, con ordinanza scritta in calce al ricorso, l'udienza, in cui le parti debbono comparire davanti ai magistrato, il termine entro il quale la parte convenuta deve notificare all'attrice la sua risposta e depositarla in cancelleria insieme ai propri atti e documenti e, ove occorra, nomina il curatore speciale previsto dall'art. 26 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII numero 2006.

Nel fissare il termine di comparizione per le parti residenti in località interne della Colonia, il presidente si uniformerà al disposto dell'art. 121 dell'ordinamento giudiziario per la Libia, approvato col R. decreto 27 giugno 1935, n. 2167.

Copia del ricorso e dell'ordinanza è notificata immediatamente, d'ufficio, mediante plico assicurato con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, ed eventualmente, al curatore speciale suddetto ed è comunicata al pubblico ministero.

Un estratto del ricorso e dell'ordinanza, è, inoltre, pubblicato, a cura della cancelleria e senza spese, nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Art. 60.

Si può prescindere dalla notificazione alle parti interessate, quando queste richiedano d'accordo la decisione della controversia.

La richiesta può essere fatta mediante ricorso sottoscritto da tutte le parti interessate con le indicazioni di cui all'articolo 57.

La richiesta può anche essere fatta verbalmente; in tal caso il cancelliere redige processo verbale nel quale fa constatare tutte le indicazioni predette, e l'ordinanza presidenziale è scritta in calce al verbale.

Art. 61.

L'intervento in causa, nei casi in cui è ammesso, deve essere proposto almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione delle parti.

L'intervento si propone mediante ricorso, che deve contenere il nome, cognome e domicilio degli intervenienti, l'indicazione delle parti tra cui verte la causa, l'esposizione dei motivi che giustificano l'intervento e le domande degli intervenienti. Il ricorso è depositato, insieme agli atti e documenti su cui si fonda, presso la cancelleria della Corte di appello, notificato e pubblicato nei modi indicati nell'art. 59 e comunicato al pubblico ministero.

Art. 62.

Nel giorno fissato per l'udienza le parti compariscono avanti al presidente, con l'intervento del pubblico ministero.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

a) dichiarare se aderisce alla domanda attrice, o se ne chiede la reiezione;

b) proporre le questioni intorno alla competenza del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilità dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A sua volta la parte attrice deve:

a) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinunzia;

b) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

L'interveniente o gli intervenienti, se vi sono, dichiarano se insistono nella domanda presentata e propongono le questioni indicate alla lettera b) dei precedenti commi.

Se le questioni indicate nella lettera b) non sono proposte nella prima udienza la parte decade dal diritto di proporle in seguito quando non si tratti di questioni che il giudice possa sollevare di ufficio.

Art. 63.

Se le parti insistono nella controversia il presidente deve anzitutto cercare di indurle ad un equo componimento. Questo tentativo deve essere rinnovato durante il processo ogni qual volta se ne manifesti l'opportunità.

Se il componimento riesce se ne dà atto nel processo verbale, il quale tiene luogo del contratto collettivo.

Se il componimento non riesce il presidente rimette le parti davanti al collegio ad una udienza da tenersi non oltre dieci giorni, designa i consiglieri esperti e nomina il relatore.

Le parti hanno tre giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte che devono essere notificate alle altre parti e comunicate al pubblico ministero.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, nè in alcun modo mutare le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta o nell'atto di intervento.

I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.

Art. 64.

Nell'udienza del collegio, questo, uditi il relatore, le parti e il pubblico ministero:

a) decide anzitutto, qualora siano state proposte, le questioni previste dall'art. 62, lettera b);

b) ordina, quando ne sia il caso anche d'ufficio, i mezzi istruttori che ritenga necessari, compresa la produzione dei documenti che le parti giustificano di non aver potuto prima esibire, e stabilisce i modi e i termini per l'espletamento dei mezzi ordinari, nominando, quando la natura e la complessità delle indagini lo richieda, uno o più consulenti tecnici che lo assistono per tutta la istruzione come per i singoli atti di questa;

c) se non siano ordinati mezzi istruttori, decide la causa nel merito.

La discussione e la decisione hanno luogo separatamente per ciascuno dei punti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*). Il collegio può ordinare che la discussione e la decisione abbiano luogo insieme per tutti o per alcuni di tali punti.

Le decisioni sono prese immediatamente in camera di consiglio e il dispositivo ne è letto in pubblica udienza.

Qualora l'udienza non sia sufficiente per la trattazione della causa, questa può essere rinviata a una o più udienze immediatamente successive.

Altri rinvii non sono ammessi per nessuna ragione.

Art. 65.

L'esecuzione delle prove può farsi, tanto ad opera del collegio quanto ad opera di uno tra i componenti a ciò particolarmente delegato.

Ad esse assiste sempre il pubblico ministero.

In casi eccezionali e con l'accordo delle parti il collegio può delegare la esecuzione di mezzi istruttori anche a magistrati di altri uffici giudiziari della Colonia e del Regno, e nelle località delle colonie ove non esistano uffici giudiziari, anche alle persone indicate nell'art. 131 dell'ordinamento giudiziario per la Libia approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167.

Art. 66.

Salvo il consenso delle parti, la prova della potenzialità economica dell'azienda e dei costi di produzione non può farsi che mediante atti e documenti esibiti dalle parti o pubblicati, l'interrogatorio delle parti, l'accesso giudiziale e la testimonianza di cittadini esperti estranei all'azienda.

Art. 67.

Finita l'istruttoria il collegio o il giudice delegato rimette le parti per la decisione della causa ad una udienza da tenersi non oltre dieci giorni da tale compimento.

Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti, l'udienza è fissata nella ordinanza che la dispone.

Le parti hanno cinque giorni di tempo dal compimento della istruttoria per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti: anche queste deduzioni debbono essere comunicate al pubblico ministero.

I termini stabiliti in questo articolo non sono prorogabili.

All'udienza e alla decisione si applicano le norme degli ultimi tre capoversi dell'art. 64.

Art. 68.

Quando il magistrato decide in tutto o in parte una controversia, emette una sentenza. Egualmente emette una sentenza quando, per incompetenza o per qualunque altro motivo, dichiara di non poter decidere la controversia.

Quando provvede intorno al processo emette un'ordinanza.

Le ordinanze sono revocabili e modificabili.

L'ordinanza non è motivata. La sentenza è motivata succintamente, osservato sempre il disposto dell'art. 66.

L'originale della sentenza, sottoscritto dai giudici e dal cancelliere dev'essere depositato in cancelleria non più tardi di dieci giorni dalla deliberazione.

La notificazione della sentenza è fatta d'ufficio dalla cancelleria mediante invio a tutte le parti di una copia per plico assicurato con ricevuta di ritorno. La sentenza è altresì comunicata al pubblico ministero.

Art. 69.

Quando in una qualunque delle udienze non compariscono nè la parte attrice nè la parte convenuta, la causa è cancellata dal ruolo, salvo che il pubblico ministero non ne domandi il proseguimento in contumacia di ambedue le parti.

Se comparisce una delle parti la causa prosegue in contumacia dell'altra.

Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma le sentenze e ordinanze già pronunciate nel giudizio conservano il loro effetto.

Art. 70.

La sentenza che pronuncia in materia di rapporti collettivi di lavoro stabilendo nuove condizioni di lavoro produce tutti gli effetti del contratto collettivo. Essa è pubblicata a norma dell'art. 19 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, numero 2006, e ad essa si applicano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 del R. decreto suddetto e dell'art. 41 del presente decreto.

La sentenza dispone a quali delle parti spetti l'obbligo del deposito e l'onere della spesa di pubblicazione. Il deposito è effettuato entro dieci giorni dalla pronuncia della sentenza.

Eguali norme si applicano per i lodi arbitrali di cui allo art. 25 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006. Il loro deposito è effettuato a cura di uno degli arbitri.

Se, dopo che una controversia individuale del lavoro sia decisa con sentenza passata in giudicato, intervenga una sentenza del magistrato del lavoro in materia di rapporti collettivi, alla quale le parti siano vincolate e che sia con quella incompatibile, ognuna delle parti e il pubblico ministero possono denunciarla alla magistratura del lavoro per l'annullamento.

Le sentenze emesse in grado di appello o inappellabili di qualunque organo giurisdizionale in materia di rapporti individuali del lavoro, che violino un contratto di lavoro o siano incompatibili con una sentenza del magistrato del lavoro passata in giudicato possono essere denunciate da ognuna delle parti e dal pubblico ministero al magistrato del lavoro per la revocazione entro quindici giorni dalla notificazione.

Con la sentenza che pronuncia l'annullamento o la revocazione, la magistratura del lavoro decide in merito la controversia.

Art. 71.

Le sentenze della magistratura del lavoro sono soggette a revocazione, revisione e cassazione.

Esse possono essere revocate a norma del codice di procedura civile, ma il termine per proporre la domanda di revocazione è ridotto a quindici giorno.

Art. 72.

Quando sopravvenga un notevole mutamento dello stato di fatto la parte che vi ha interesse e il pubblico ministero possono chiedere la revisione della sentenza, anche prima del termine in essa stabilito per la sua durata, allo stesso magistrato che l'ha pronunciata.

Ove la domanda sia respinta, la parte che l'ha proposta è condannata ad una multa fino a L. 10.000.

Art. 73.

Contro le sentenze della magistratura del lavoro è ammesso ricorso alla Cassazione del Regno entro 15 giorni dalla notificazione. E' ammesso anche ricorso da parte del pubblico ministero entro 15 giorni dalla comunicazione. Le sentenze che pronunciano su questioni pregiudiziali sono impugnabili insieme a quelle che pronunciano sul merito e il termine decorre dalla notificazione di queste.

Il procuratore generale della Corte di cassazione ha facoltà di ricorrere nell'interesse della legge contro le sentenze della magistratura del lavoro, a norma dell'art. 519 del Codice di procedura civile.

Art. 74.

Quando la sentenza sia cassata la Corte di cassazione può rinviare la causa alla stessa Corte di appello di Tripoli in funzione di magistratura del lavoro, la quale deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato.

CAPO VI.

Contratti tipo di lavoro per i cittadini italiani libici.

Art. 75.

Le modalità relative alla pubblicazione dei contratti tipo di lavoro per i cittadini italiani libici, di cui all'art. 32 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, saranno stabilite dal Governatore generale della Libia con proprio decreto.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 76.

Per la prima applicazione del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, possono essere autorizzate soltanto le seguenti associazioni fasciste comprendenti più sindacati coloniali ed istituti assistenziali aderenti:

a) per i datori di lavoro: una associazione fascista degli industriali, una associazione fascista degli agricoltori e una associazione fascista dei commercianti;

b) per i lavoratori: una associazione fascista dei lavoratori dell'industria, una associazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e una associazione fascista dei lavoratori del commercio;

c) per gli esercenti una attività autonoma: una associazione fascista dei professionisti ed artisti e una associazione fascista degli artigiani.

Roma, addì 27 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le colonie:
LESSONA.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(313)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5116	5-4-1934	11419/4538-29 V	Trieste	Persic Giovanni di Antonio	1-9-1880 - Trieste	Persi	Spocher Clara di Andrea, moglie; Aurelio, figlio.
5117	Id.	11419/4539-29 V	Id.	Persich Gioseffa fu Giuseppe	13-2-1888 - Trieste	Persi	—
5118	Id.	11419/4540-29 V	Id.	Persich Giuseppe di Antonio	1-10-1892 - Chersano	Persi	Kristof Giuseppina di Giuseppe, moglie; Anastasio, Giuseppe, figli.
5119	Id.	11419/4541-29 V	Id.	Persich Leopoldo di Giuseppe	16-11-1893 - Pola	Persi	Kralj Ludmilla di Giuseppe, moglie; Nella, figlia.
5120	Id.	11419/4542-29 V	Id.	Persich Lucia fu Giacomo	17-10-1898 - Trieste	Persi	Ardea, figlia.
5121	Id.	11419/4543-29 V	Id.	Persich Ugo fu Luigia	11-9-1912 - Venezia	Persi	—
5122	Id.	11419/4544-29 V	Id.	Persic ved. Maria di Giovanni Cernigoi	21-10-1866 - Trieste	Persi	—
5123	Id.	11419/4545-29 V	Id.	Persich Elisa fu Pietro	16-12-1889 - Trieste	Persi	—
5124	Id.	11419/4546-29 V	Id.	Persich Pietro fu Pietro	17-2-1910 - Trieste	Persi	—
5125	Id.	11419/4547-29 V	Id.	Persig ved. Giustina di Andrea Stor	3-11-1861 - Gorizia	Persi	—
5126	Id.	11419/4548-29 V	Id.	Persich Lucia Maria di Giovanni	13-12-1898 - Pola	Persi	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 20 gennaio 1937-XV, è stata confermata in carica per un anno a decorrere dal 15 febbraio 1937-XV al 20 gennaio 1938-XVI la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma, composta dei signori:

Ing. cav. Briganti Renato, tecnico di 2ª classe nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente;

Cav. uff. maestro Bustini Alessandro, membro;

Cav. dott. ing. Ilardi Pietro, insegnante di radiotecnica, membro;

Cav. Palma Giovanni, ufficiale postelegrafico di 1ª classe, segretario.

(567)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un membro del Consiglio per gli Archivi del Regno.

Con decreto Reale 4 gennaio 1937-XV il prof. Armando Tallone è nominato membro del Consiglio per gli Archivi del Regno, con scadenza al 31 dicembre 1937-XVI.

(505)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Media dei cambi e dei titoli

del 24 febbraio 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,98
Francia (Franco)	88,45
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,715
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,2050
Cecoslovacchia (Corona)	66,25
Danimarca (Corona)	4,151
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6725
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,70
Svezia (Corona)	4,794
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,60
Id. 3,50 % (1902)	71,675
Id. 3,00 % (Lordo)	55,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,975
Rendita 5 % (1935)	91,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,45
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,55
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,05
Id. id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	92 —
Id. id. 5 % Id. 1944	97,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Media dei cambi e dei titoli

del 25 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,95
Francia (Franco)	88,40
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,71
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,2050
Cecoslovacchia (Corona)	66,29
Danimarca (Corona)	4,1495
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6710
Olanda (Fiorino)	10,40
Polonia (Zloty)	359,30
Svezia (Corona)	4,7925
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,50
Id. 3,50 % (1902)	71,675
Id. 3,00 % (Lordo)	55,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,35
Rendita 5 % (1935)	91,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,125
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,375
Id. id. 5 % Id. 1941	101,45
Id. id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	91,85
Id. id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,875
Id. id. 5 % Id. 1944	97,775

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del sig. prof. dott. Ernesto Bertarelli a componente del Consiglio provinciale di sanità di Pavia.

Si comunica che con R. decreto 17 dicembre 1936 (registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1937, reg. n. 1 Interno, foglio n. 183) il signor prof. dott. Ernesto Bertarelli è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Pavia pel triennio in corso 1935-37 in sostituzione del signor prof. dott. Ottorino Rossi.

(604)

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Sorbanella Inferiore con sede in Fornaci, frazione del comune di Brescia.

Con R. decreto 12 novembre 1936-XV, n. 5496, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1937-XV, registro n. 2, foglio n. 125, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Sorbanella Inferiore, con sede in Fornaci frazione del comune di Brescia.

(566)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato in esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del Rio Maledetto.

Con decreto Ministeriale 10 febbraio 1937-XV, n. 4555, sono stati approvati l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del Rio Maledetto, in base al progetto 20 giugno 1931, compilato dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Bologna.

(503)

Modifica dello statuto del Consorzio irriguo del Naviglio Grande Bresciano, con sede in Brescia.

Con decreto Ministeriale in data 20 febbraio 1937-XV, n. 905, è stata approvata la modifica dell'art. 50 dello statuto del Consorzio irriguo del Naviglio Grande Bresciano, con sede in Brescia, deliberata nell'assemblea generale delle utenze interessate del 23 dicembre 1936-XV.

(568)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Revoca del concorso a n. 3 posti di inserviente in prova nel ruolo organico del personale subalterno, indetto con decreto Ministeriale 18 novembre 1936-XV.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale in data 18 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1936-XV, registro 52, foglio 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 dicembre 1936-XV, n. 295, con il quale è stato indetto un concorso a 3 posti di inserviente in prova nel ruolo organico del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Determina:

Il decreto Ministeriale in data 18 novembre 1936-XV nelle premesse specificato è revocato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BASTIANINI.

(584)

MINISTERO DELLA MARINA

Modifica della composizione della Commissione giudicatrice dell'esame di concorso a n. 11 posti di contabile (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1936 relativo al concorso per esami a 11 posti di contabile (grado 11°, gruppo *B*) nel personale dei contabili della Regia marina;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della Commissione giudicatrice del concorso stesso, di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale già citato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a 11 posti di contabile (grado 11°, gruppo *B*) nel personale dei contabili della Regia marina è così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

un impiegato del personale di ragioneria dei Regi arsenali M. M. o del personale dei contabili, membro;

un impiegato del personale civile tecnico, membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da uno dei membri della Commissione.

Potranno altresì essere aggregati alla Commissione un professore di scuole medie per la matematica e la fisica ed uno per le lingue estere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV, Registro n. 90 Marina, foglio n. 231. — PIRRONE.

(468)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sessione straordinaria di esami per il conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista per navi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1931-IX;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere per esigenze dei servizi militari del Regio esercito, agli esami per il conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista per navi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria di esami per il conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista per navi. Ai detti esami saranno ammessi gli aspiranti nati in data non anteriore al 31 marzo 1910 e non posteriore al 31 marzo 1916;

Art. 2.

Le domande di ammissione, redatte in carta legale da lire sei, dovranno essere inoltrate al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico, entro il 15 febbraio 1937-XV, e in esso dovrà essere dichiarato esplicitamente che il candidato intende prendere parte alla sessione straordinaria di esami di cui al presente decreto. Le domande dovranno inoltre contenere l'esatto indirizzo del candidato ed essere corredate dei seguenti documenti:

1° certificato di ammissione al primo corso superiore dell'Istituto tecnico, del Liceo scientifico o del Liceo classico, licenza delle scuole complementari, tecnica o ginnasiale o titoli equipollenti;

2° atto di nascita dal quale risulti che il candidato si trovi entro i limiti di età indicati all'art. 1;

3° certificato di intatta penalità, di data non anteriore al 10 novembre 1936-XV;

4° certificato di buona condotta e moralità, anch'esso di data non anteriore al 10 novembre 1936-XV;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° certificato di esito di leva;

7° due fotografie formato tessera a mezzo busto senza cartoncino, entrambe col nome, cognome e paternità del candidato, ed una anche legalizzata;

8° un vaglia postale di servizio di L. 200 a favore del procuratore del registro di Roma per pagamento della tassa di esame — fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 14 giugno 1928, n. 1312 — e un altro vaglia postale di servizio di L. 25, anch'esso a favore del procuratore del registro di Roma, per pagamento della tassa di matricola. Inoltre i candidati sono tenuti a versare L. 10 alla Segreteria dell'Istituto sperimentale delle comunicazioni — Sezione P.T.T., per diritti di segreteria.

I certificati di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 devono essere legalizzati.

Art. 3.

Le domande spedite dagli interessati al Ministero delle comunicazioni in data posteriore al 15 febbraio 1937-XV, come pure quelle che perverranno irregolari o incomplete saranno senz'altro respinte.

Art. 4.

Le prove di esame avranno inizio il 22 febbraio p. v. presso l'Istituto sperimentale delle comunicazioni — Sezione P.T.T., in Roma, e saranno eseguite secondo le norme emanate col decreto Ministeriale del 14 giugno 1931-IX.

Art. 5.

Per quanto non è diversamente disposto dagli articoli precedenti verranno applicate le rimanenti norme del sopra citato decreto Ministeriale 14 giugno 1931-IX.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per la marina*: CAVAGNARI.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(530)

REGIA PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

(*Omissis*).

Decreta:

Per la condotta veterinaria del comune di Monte San Vito, in sostituzione del dott. Bartoletti Giovanni rinunciatario è dichiarato vincitore il dott. Bebi Francesco di Sebastiano, residente in Monte San Giusto (Macerata).

Nel caso di mancata accettazione del predetto è dichiarato vincitore il dott. Simonelli Alfredo fu Antonio, residente in Assisi, e successivamente i signori dottori: Serrantoni Didimo di Alessandro, residente in Staffolo; Franchi Manlio di Alberto, residente a Deruta (Perugia); Gabbianelli Arduino di Antonio, residente in Apiro (Macerata); Pannelli Bruno di Alfredo, residente a Matelica (Macerata); Bossolotti Giovanni fu Francesco, residente a S. Lorenzo in Campo (Pesaro); Canestrari Giuseppe, residente a Calimera (Lecce); Finotti Bruto di Antonio, residente a S. Chirico Raparo (Potenza); Vannucci Libero di Emilio, residente a Serravalle dei Chienti (Macerata); Camponi Galbino, Monte San Vito.

Ancona, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV

Il prefetto: LA VIA.

(533)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.